



Documento di seduta

A9-0151/2024

22.3.2024

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (COM(2023)0148 – C9-0049/2023 – 2023/0077B(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Nicolás González Casares

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	70
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI	72
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	92
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	96
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	101
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	102

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (COM(2023)0148 – C9-0049/2023 – 2023/0077B(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0148),
- visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0049/2023),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 giugno 2023¹,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 5 luglio 2023²,
- visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 dicembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 21 febbraio 2024 di autorizzare la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a scindere la procedura legislativa e a procedere alla presentazione di due testi consolidati distinti da sottoporre all'esame in Aula,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari,
- viste le lettere della commissione per i bilanci e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
- vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0151/2024),

¹ GU C 293 del 18.8.2023, pag. 112.

² GU C, C/2023/253, 26.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/253/oj>.

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

DIRETTIVA (UE) 2024/... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica █ le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il
miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194,
paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo █.

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁵,

³ GU C 293 del 18.8.2023, pag. 112.

⁴ GU C, C/2023/253, 26.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/253/oj>.

⁵ Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) Da settembre 2021 si osserva sui mercati dell'energia elettrica una situazione caratterizzata da prezzi molto elevati e volatilità. Come indica l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) nella valutazione finale dell'assetto del mercato dell'energia elettrica all'ingrosso dell'UE dell'aprile 2022, ciò deriva principalmente dal prezzo elevato del gas, utilizzato come combustibile per produrre energia elettrica.
- (2) Dal febbraio 2022 l'escalation della guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, che è parte contraente del trattato che istituisce la Comunità dell'energia⁶, e le conseguenti sanzioni internazionali hanno **portato a una crisi del gas**, perturbato i mercati mondiali dell'energia, acuito il problema degli elevati prezzi del gas e prodotto considerevoli ripercussioni sui prezzi dell'energia elettrica. La guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ha inoltre reso incerto l'approvvigionamento di altre materie prime utilizzate dagli impianti di generazione di energia, come il carbon fossile e il petrolio greggio. Ciò ha comportato un ulteriore e considerevole aumento della volatilità dei prezzi dell'energia elettrica. **La ridotta disponibilità di diversi reattori nucleari e la scarsa produzione di energia idroelettrica hanno ulteriormente amplificato l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica.**

⁶ GU L 198 del 22.7.2006, pag. 18.

- (3) In risposta a tale situazione, ***nella comunicazione dell'ottobre 2021 "Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno" la Commissione ha proposto*** un pacchetto di misure di cui l'*Unione* e gli Stati membri possono valersi per parare l'impatto immediato dei prezzi elevati dell'energia *sui clienti civili* e sulle imprese, anche sotto forma di sostegno al reddito, sgravi fiscali, misure di risparmio e stoccaggio *di energia*, e per rafforzare la resilienza rispetto a futuri shock di prezzo. Nella comunicazione dell'8 marzo 2022 "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili", la Commissione ha delineato una serie di misure supplementari atte a rafforzare il citato pacchetto e reagire all'aumento dei prezzi dell'energia. Il 23 marzo 2022 la Commissione ha varato un regime temporaneo di aiuti di Stato per autorizzare talune sovvenzioni volte ad attutire l'impatto dei prezzi elevati dell'energia.

- (4) Nella comunicazione del 18 maggio 2022 "Piano REPowerEU", la Commissione ha varato misure supplementari incentrate sul risparmio energetico, la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, **un obiettivo di efficienza energetica più ambizioso** e l'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili e finalizzate a ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi, fra cui la proposta di aumentare al 45 % l'obiettivo dell'Unione al 2030 in materia di fonti energetiche rinnovabili. Oltre a varare ulteriori misure a breve termine per parare i prezzi elevati dell'energia, la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 "Interventi a breve termine nei mercati dell'energia e miglioramenti a lungo termine dell'assetto del mercato dell'energia elettrica" ha indicato i settori in cui è possibile migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica e ha annunciato l'intenzione di valutarli nella prospettiva di **modificare** il quadro normativo.

- (5) **■** Per fare urgentemente fronte alla crisi dei prezzi dell'energia, fugare i timori per la sicurezza e contrastare gli aumenti dei prezzi per i cittadini, *l'Unione ha adottato vari atti giuridici, tra cui il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, che ha istituito un solido regime di stoccaggio del gas, il regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio⁸, che ha introdotto misure efficaci di riduzione della domanda di gas e energia elettrica, il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio⁹, che ha istituito regimi di limitazione dei prezzi per evitare i proventi straordinari sui mercati del gas e dell'energia elettrica, e il regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio¹⁰, che ha stabilito misure volte ad accelerare le procedure autorizzative per gli impianti a energia rinnovabile.*

⁷ *Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).*

⁸ *Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).*

⁹ *Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261 I del 7.10.2022, pag. 1).*

¹⁰ *Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 36).*

(6) Grazie a un mercato **dell'energia** adeguatamente integrato che si fonda sui regolamenti (UE) 2018/1999¹¹, (UE) 2019/942¹² e (UE) 2019/943¹³ del Parlamento europeo e del Consiglio e sulle direttive (UE) 2018/2001¹⁴, (UE) 2018/2002¹⁵ e (UE) 2019/944¹⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, e che insieme costituiscono quello che è comunemente denominato il pacchetto Energia pulita per tutti gli europei, l'Unione riesce a godere dei benefici economici di un mercato unico dell'energia **in tutte le** condizioni **■**, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenendo il processo di decarbonizzazione **per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione**. Inoltre l'interconnettività transfrontaliera offre una maggiore sicurezza, affidabilità ed efficienza di funzionamento dei sistemi elettrici, **nonché una migliore resilienza agli shock dei prezzi nel breve periodo**.

¹¹ **Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).**

¹² **Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).**

¹³ **Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).**

¹⁴ **Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).**

¹⁵ **Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).**

¹⁶ **Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).**

(7) *Il rafforzamento del mercato interno dell'energia e il conseguimento degli obiettivi della transizione climatica ed energetica richiedono un potenziamento sostanziale della rete elettrica dell'Unione affinché possa accogliere un notevole aumento della capacità da fonti rinnovabili, unito alla variabilità delle quantità di generazione dipendente dalle condizioni meteorologiche e all'evoluzione dei modelli di flusso dell'energia elettrica in tutta l'Unione, come pure la nuova domanda, ad esempio in termini di veicoli elettrici e pompe di calore. Gli investimenti nelle reti, all'interno e al di là delle frontiere, sono fondamentali per il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento. Ciò è necessario per integrare le energie rinnovabili e la domanda in un contesto in cui queste sono più distanti rispetto al passato e, in ultima analisi, per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia. Qualsiasi riforma del mercato dell'energia elettrica dell'Unione dovrebbe pertanto contribuire a una maggiore integrazione della rete elettrica dell'Unione, al fine di garantire che ciascuno Stato membro raggiunga un livello di interconnettività elettrica conforme al traguardo d'interconnessione minima del 15 % per il 2030, come stabilito all'articolo 4, lettera d), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999, che tale capacità di interconnessione sia utilizzata il più possibile per gli scambi transfrontalieri e che la rete elettrica e l'infrastruttura di connettività dell'Unione siano costruite o potenziate, ad esempio nell'ambito dei progetti di interesse comune dell'Unione istituiti a norma del regolamento (UE) 2022/869¹⁷. È opportuno fornire una connettività adeguata a tutti i cittadini e a tutte le imprese dell'Unione, in quanto ciò può offrire loro notevoli opportunità di partecipare alla transizione energetica e alla trasformazione digitale dell'Unione. È opportuno tenere in particolare considerazione le regioni ultraperiferiche menzionate nell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riconosce i vincoli specifici di queste regioni e stabilisce l'adozione di misure specifiche nei loro confronti.*

- (8) L'attuale assetto del mercato dell'energia elettrica ha contribuito a far emergere sui mercati al dettaglio prodotti, servizi e misure nuovi e innovativi, sostenendo così l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili e arricchendo la scelta, al fine di aiutare i consumatori a diminuire la spesa in bolletta anche grazie agli impianti di generazione su piccola scala e ai servizi emergenti di gestione della domanda. Sfruttare e sviluppare le potenzialità della digitalizzazione del sistema energetico, ad esempio la partecipazione attiva dei consumatori, è un elemento fondamentale dei futuri mercati e sistemi unionali dell'energia elettrica. Allo stesso tempo è necessario rispettare le scelte dei consumatori e offrire loro una varietà di offerte contrattuali, ***oltre a proteggere i consumatori dell'utenza domestica dai prezzi elevati durante una crisi energetica. L'integrazione del sistema energetico è intesa come la pianificazione e il funzionamento del sistema energetico nel suo complesso, ossia dei suoi molteplici vettori energetici, infrastrutture e settori di consumo, attraverso la creazione di connessioni più forti tra tali elementi, in sinergia reciproca e con il sostegno della digitalizzazione, con l'obiettivo di offrire un'energia sicura, a prezzi accessibili, affidabile e sostenibile.***
- (9) Sullo sfondo della crisi energetica, l'attuale assetto del mercato dell'energia elettrica ha ■ rivelato una serie di ■ carenze ***e inattese conseguenze*** legate al livello elevato e alla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili sui mercati a breve termine dell'energia elettrica, che espongono ***clienti civili*** e imprese a forti picchi di prezzo e alle relative ripercussioni nelle bollette elettriche.

- (10) L'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili e di tecnologie pulite flessibili costituisce il modo più sostenibile ed efficace sotto il profilo dei costi per ridurre strutturalmente la domanda di combustibili fossili per la generazione di energia elettrica e consentire il consumo diretto mediante elettrificazione e integrazione del sistema energetico. In ragione dei bassi costi operativi, le fonti rinnovabili possono esercitare un influsso positivo sui prezzi dell'energia elettrica in tutta l'Unione e ridurre il consumo ■ di combustibili fossili.
- (11) È opportuno modificare l'assetto del mercato dell'energia elettrica in modo che i benefici derivanti dalla crescente diffusione delle energie rinnovabili e dalla transizione energetica in generale siano destinati ai consumatori, compresi quelli più vulnerabili, in ultima analisi mettendoli al riparo da crisi energetiche e scongiurando il rischio che altri clienti civili cadano nella povertà energetica. ***Le*** modifiche dovrebbero attutire l'impatto che i prezzi elevati dei combustibili fossili, in particolare del gas, producono sui prezzi dell'energia elettrica, affinché clienti civili e imprese possano godere nel lungo periodo dei benefici di un'energia sicura e a prezzi accessibili generata da fonti rinnovabili sostenibili e a basse emissioni di carbonio, ***nonché di soluzioni efficienti sotto il profilo energetico nel limitare i costi complessivi dell'energia, il che può ridurre la necessità di ampliare la rete elettrica e la capacità di generazione.***

- (12) ■ La riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica *mira a ottenere prezzi dell'energia elettrica accessibili e competitivi per tutti i consumatori. Non dovrebbe pertanto giovare solo* ai consumatori, ma anche alla competitività delle industrie dell'Unione, agevolando gli investimenti in tecnologie pulite di cui necessitano al fine di rispettare il percorso di transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette. La transizione energetica nell'Unione deve poter contare su una solida base per la produzione di tecnologie pulite. Le riforme sosterranno l'elettrificazione dell'industria a prezzi accessibili e la posizione dell'Unione quale leader mondiale in termini di ricerca e innovazione nelle tecnologie energetiche pulite.

- (13) Per gli impianti di generazione e di domanda nuovi, in particolare quelli a energia rinnovabile, si registrano spesso ritardi nella connessione. Una delle cause di questi ritardi risiede nell'indisponibilità di capacità di rete nel luogo scelto dall'investitore, con conseguente necessità di ampliare o potenziare la rete per collegare gli impianti al sistema. L'introduzione del nuovo obbligo per i gestori dei sistemi elettrici, a livello sia di trasmissione sia di distribuzione, di pubblicare e tenere aggiornate informazioni sulla capacità disponibile ***per le nuove connessioni*** nelle zone in cui operano faciliterebbe l'accesso degli investitori alle informazioni sulla disponibilità della capacità di rete all'interno del sistema e contribuirebbe in tal modo ad accelerare il processo decisionale che, a sua volta, accelererebbe la necessaria diffusione delle energie rinnovabili. ***Tali informazioni dovrebbero essere aggiornate periodicamente, almeno con cadenza trimestrale, dai gestori dei sistemi di distribuzione. Se da un lato gli Stati membri dovrebbero poter decidere di non applicare tale obbligo alle imprese elettriche che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati, dall'altro essi dovrebbero incoraggiare tali imprese a fornire dette informazioni agli utenti del sistema una volta all'anno e dovrebbero promuovere la cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione a tal fine. I gestori dei sistemi dovrebbero inoltre pubblicare i criteri utilizzati per determinare le capacità di rete disponibili, quali la domanda e le capacità di generazione esistenti, le ipotesi formulate per valutare l'eventuale ulteriore integrazione di altri utenti del sistema, le pertinenti informazioni sull'eventuale riduzione dell'energia, e le aspettative riguardo ai pertinenti sviluppi futuri della rete.***

- (14) Per affrontare il problema dei tempi lunghi di risposta alle richieste di connessione alla rete, i gestori dei sistemi di distribuzione dovrebbero informare gli utenti del sistema, in modo chiaro e trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste. I gestori dei sistemi di distribuzione dovrebbero **■** fornire tali informazioni entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta **e aggiornarle periodicamente, almeno con cadenza trimestrale.**
- (15) ***Nelle zone in cui le reti elettriche hanno una capacità di rete limitata o nulla, gli utenti della rete che richiedono la connessione alla rete dovrebbero poter beneficiare della conclusione di un accordo di connessione flessibile e non continua. Tale accordo di connessione sarebbe in grado, ad esempio, di tenere conto dello stoccaggio di energia o di limitare i tempi in cui una centrale di generazione può immettere energia elettrica nella rete o la capacità che può essere esportata, consentendone la connessione parziale. I gestori dei sistemi dovrebbero offrire la possibilità di stabilire accordi di connessione flessibile in tali zone. Le autorità di regolazione dovrebbero elaborare quadri che consentano ai gestori dei sistemi di istituire tali connessioni flessibili, garantendo che sia data priorità ai rafforzamenti della rete che forniscono le soluzioni strutturali, che gli accordi di connessione diventino accordi di connessione continua non appena le reti sono pronte, che le connessioni flessibili siano rese possibili come soluzione permanente per le zone in cui il rafforzamento della rete non è efficiente e che, nella misura del possibile, sia data visibilità agli utenti della rete che richiedono la connessione alla rete per quanto riguarda i livelli di riduzione previsti dall'accordo di connessione flessibile.***

- (16) Nel corso della crisi energetica i consumatori erano esposti a prezzi all'ingrosso estremamente volatili e avevano possibilità limitate di interagire sul mercato dell'energia. Per molti clienti civili questo ha determinato difficoltà **finanziarie e l'impossibilità di** pagare le bollette. Se i soggetti più colpiti sono certamente i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica, le difficoltà non hanno risparmiato neppure **i clienti civili** a medio reddito. **I prezzi elevati dell'energia potrebbero inoltre avere un impatto negativo sulla salute, sul benessere e sulla qualità di vita in generale dei consumatori.** È importante pertanto migliorare i diritti dei consumatori e la tutela su cui possono contare, consentendo loro di godere dei benefici della transizione energetica, dissociando le bollette dell'energia elettrica dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine sui mercati dell'energia e riequilibrando la ripartizione del rischio tra fornitori e consumatori.

- (17) I consumatori dovrebbero avere accesso a una vasta gamma di offerte così da poter scegliere il contratto che corrisponde alle loro esigenze. I fornitori hanno tuttavia ridotto la gamma d'offerta: i contratti a prezzo fisso sono ormai rari e la scelta è limitata. È opportuno che i consumatori abbiano sempre la possibilità di optare per un contratto **di fornitura di energia elettrica** a tempo determinato e a un prezzo fisso abbordabile e che i fornitori non possano modificare unilateralmente le condizioni del contratto **o risolvere quest'ultimo** prima della scadenza. **Ciononostante, i contratti a prezzo dinamico rimangono essenziali e una crescente penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili può aiutare i consumatori a ridurre la spesa in bolletta. Gli Stati membri dovrebbero poter esentare i fornitori con più di 200 000 clienti finali che offrono solo contratti a prezzo dinamico dall'obbligo di offrire contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, a condizione che tale esenzione non abbia un impatto negativo sulla concorrenza e che sia conservata una scelta sufficiente di contratti a tempo determinato e a prezzo fisso.**

- (18) Se il fornitore non assicura una copertura sufficiente del proprio portafoglio di energia elettrica, le variazioni dei prezzi all'ingrosso di tale energia possono esporlo a rischi finanziari e condurlo al dissesto, con conseguente trasferimento dei costi sui consumatori e sugli altri utenti della rete. È pertanto opportuno provvedere a che i fornitori abbiano una copertura congrua quando offrono contratti a prezzo fisso. Un'adeguata strategia di copertura dovrebbe tenere conto dell'accesso del fornitore alla propria generazione, della sua capitalizzazione e della sua esposizione alle variazioni dei prezzi sul mercato all'ingrosso, ***nonché delle sue dimensioni e della struttura di mercato. L'esistenza di adeguate strategie di copertura può essere garantita da norme generali controllate senza procedere a un riesame specifico delle posizioni o delle strategie dei singoli fornitori. Per valutare le strategie di copertura del fornitore si potrebbero utilizzare strumenti quali prove di stress e obblighi di comunicazione per i fornitori.***

- (19) I consumatori dovrebbero poter scegliere il fornitore che offre loro il prezzo e il servizio che meglio rispondono alle loro esigenze. Grazie ai progressi compiuti nelle tecnologie di misurazione e contabilizzazione divisionale combinate con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dal punto di vista tecnico è possibile servirsi di più fornitori per una singola sede. I clienti dovrebbero poter scegliere un fornitore distinto, in particolare per l'energia elettrica usata per alimentare gli apparecchi, quali le pompe di calore o i veicoli elettrici, che sono caratterizzati da un consumo particolarmente elevato o che sono anche in grado di spostare automaticamente il consumo di energia elettrica in funzione dei segnali di prezzo. *A tal fine, i clienti dovrebbero essere autorizzati ad avere più di un punto di misurazione e di fatturazione coperti dal punto di connessione unico per i loro locali, il che consente una misurazione e una fornitura separate per apparecchi differenti. I punti di misurazione dovrebbero essere chiaramente distinti gli uni dagli altri e dovrebbero rispettare le norme tecniche applicabili. Le norme per la ripartizione dei costi associati dovrebbero essere stabilite dagli Stati membri. Qualora possano coprire direttamente più di un punto di misurazione, i sistemi di misurazione intelligenti possono essere utilizzati per consentire ai clienti di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo. I fornitori dovrebbero avere la responsabilità del bilanciamento solo per i punti di misurazione e di fatturazione che riforniscono.*

Inoltre, consentendo il ricorso a soluzioni di misurazione dedicate, collegate o incorporate in apparecchi a carico flessibile e modulabile, i clienti finali possono partecipare ad altri regimi di gestione della domanda basati su incentivi che forniscono servizi di flessibilità sul mercato dell'energia elettrica e ai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione. Nel complesso siffatte modalità dovrebbero *essere compatibili con la condivisione dell'energia e* concorrere a una maggiore diffusione della gestione della domanda e alla responsabilizzazione dei consumatori, in modo da conferire *ai clienti* maggiore controllo sul consumo energetico e sulle bollette, incrementando nel contempo la flessibilità del sistema elettrico di fronte alle fluttuazioni dell'offerta e della domanda.

- (20) Date la sempre maggiore complessità dell'offerta energetica e le diverse pratiche di commercializzazione, spesso i consumatori faticano a comprendere appieno le implicazioni delle offerte dei fornitori o del contratto che sottoscrivono. In particolare manca spesso chiarezza sulle modalità di fissazione del prezzo, sulle condizioni di rinnovo del contratto, sulle conseguenze della risoluzione del contratto o sui motivi per cui il fornitore può modificare le condizioni. È pertanto opportuno che, prima della conclusione o della proroga del contratto, il fornitore o il partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione comunichi al consumatore le informazioni salienti sull'offerta energetica, in termini succinti e di agevole comprensione.

- (21) Per garantire ai consumatori la continuità di fornitura, *soprattutto nei casi* di dissesto del fornitore, è opportuno *che* gli Stati membri *dispongano di un regime di fornitori di ultima istanza. Dovrebbe essere possibile nominare il* fornitore di ultima istanza *o prima o al momento del dissesto del fornitore. Tale fornitore di ultima istanza può essere equiparato a un* fornitore del servizio universale. *Un* fornitore *di ultima istanza* potrebbe essere la divisione vendite di un'impresa verticalmente integrata che svolge altresì le funzioni di distribuzione, a condizione che rispetti gli obblighi in materia di separazione previsti *dalla* direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸. Questo non obbliga tuttavia gli Stati membri ad assicurare la fornitura a un determinato prezzo minimo fisso. *Quando uno Stato membro obbliga un fornitore di ultima istanza a fornire energia elettrica a un cliente che non riceve offerte basate sul mercato, si applicano le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/944 e tale obbligo può comportare un prezzo regolato solo nella misura in cui tale cliente ha il diritto di beneficiarne. Nel valutare se le offerte ricevute dai clienti non civili sono basate sul mercato, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle singole circostanze commerciali e tecniche. Qualora, prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, uno Stato membro abbia già nominato un fornitore di ultima istanza mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria, non è necessario avviare una nuova procedura per la nomina del fornitore di ultima istanza.*

¹⁸ *Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).*

- (22) La condivisione dell'energia può creare resilienza di fronte agli effetti che i prezzi elevati e volatili sul mercato all'ingrosso producono sulle bollette energetiche dei consumatori, può responsabilizzare un gruppo più ampio di consumatori ai quali vincoli finanziari o spaziali impedirebbero altrimenti di evolvere in clienti attivi, come i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica, e può determinare una maggiore diffusione delle energie rinnovabili mobilitando ulteriori investimenti di capitali privati e diversificando le modalità di remunerazione. Con l'integrazione di segnali di prezzo e impianti di stoccaggio adeguati, la condivisione dell'energia elettrica può concorrere a gettare le fondamenta su cui costruire per valorizzare il potenziale di flessibilità dei consumatori più piccoli. ***Le disposizioni sulla condivisione dell'energia di cui alla presente direttiva integrano le disposizioni relative all'autoconsumo di cui all'articolo 21 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ e all'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/944, in particolare per quanto riguarda l'autoconsumo collettivo.***
- (23) È opportuno abilitare i clienti attivi che possiedono, noleggiano o locano un impianto di stoccaggio o di generazione a condividere la produzione eccedentaria, ***a pagamento o a titolo gratuito***, così come mettere altri consumatori in condizione di diventare clienti attivi o di condividere, direttamente o per il tramite di un organizzatore terzo, l'energia rinnovabile generata o stoccata mediante impianti noleggiati, affittati o posseduti in consorzio, ***fino a 6 MW di capacità***.

¹⁹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Nel caso di clienti che partecipano a meccanismi di condivisione dell'energia di dimensioni maggiori rispetto alle medie imprese, la capacità installata massima dell'impianto di generazione associato al meccanismo di condivisione dell'energia dovrebbe essere di 6 MW e la condivisione dell'energia dovrebbe avvenire all'interno di un'area geografica limitata o locale, quale definita dagli Stati membri. Qualsiasi pagamento per la condivisione della produzione eccedentaria a pagamento può essere effettuato direttamente tra clienti attivi o automatizzato attraverso una piattaforma di scambio tra pari. Gli accordi di condivisione dell'energia si configurano come accordi contrattuali privati tra clienti attivi o sono organizzati tramite un soggetto giuridico. Il soggetto giuridico che soddisfa i criteri di una comunità di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o di una comunità energetica dei cittadini ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva (UE) 2019/944 può condividere con i propri membri l'energia elettrica generata dagli impianti di cui ha la piena proprietà. Il sistema di tutela e responsabilizzazione per la condivisione dell'energia dovrebbe prestare particolare attenzione ai clienti vulnerabili e ai clienti in condizioni di povertà energetica.

- (24) La condivisione dell'energia dà concretezza al consumo collettivo dell'energia elettrica autoprodotta o stoccata immessa ***nella*** rete ***pubblica*** da più clienti attivi consorziati. È opportuno che gli Stati membri predispongano l'infrastruttura informatica atta a consentire, entro un dato lasso di tempo, l'abbinamento amministrativo fra consumo ***totale misurato del cliente*** ed energia rinnovabile autoprodotta o stoccata, ***che è dedotta dal consumo totale*** ai fini del calcolo della componente energetica della bolletta ***emessa dal fornitore, riducendo in tal modo la fattura del cliente***. La produzione di questo tipo di impianti dovrebbe essere distribuita tra i profili di carico aggregati dei consumatori secondo un metodo di calcolo statico, variabile o dinamico, prestabilito o concordato dai clienti attivi. ***I clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia sono finanziariamente responsabili degli sbilanciamenti che provocano, fatta salva la possibilità per i clienti attivi di delegare le loro responsabilità in materia di bilanciamento ad altri partecipanti al mercato. Tutti i diritti e gli obblighi dei consumatori introdotti dalla presente direttiva si applicano ai clienti finali che partecipano a meccanismi di condivisione dell'energia. Tuttavia, i clienti civili con una capacità installata fino a 10,8 kW per i clienti civili individuali e fino a 50 kW per i condomini non dovrebbero essere tenuti a rispettare gli obblighi che incombono ai fornitori. Gli Stati membri dovrebbero poter adeguare tali soglie per tenere conto delle circostanze nazionali, fino a 30 kW per i clienti civili individuali e tra 40 kW e 100 kW per i condomini.***

- (25) *I mini sistemi solari plug-in potrebbero, insieme ad altri sistemi e tecnologie, contribuire a una maggiore diffusione delle energie rinnovabili e a un maggiore coinvolgimento dei cittadini nella transizione energetica. Gli Stati membri dovrebbero poter promuovere l'introduzione di tali sistemi riducendo gli oneri amministrativi e tecnici. Le autorità di regolazione dovrebbero poter fissare le tariffe di rete per l'immissione di energia elettrica proveniente da mini sistemi solari plug-in o stabilire la metodologia di calcolo di tali tariffe. A seconda della situazione in uno Stato membro, le tariffe potrebbero essere molto basse o addirittura nulle, pur rispecchiando i costi ed essendo trasparenti e non discriminatorie.*
- (26) È opportuno prevedere un'adeguata tutela dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica dalle interruzioni della fornitura elettrica ed evitare altresì che tali clienti si ritrovino costretti a scollegarsi. *Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica siano pienamente protetti dalle interruzioni della fornitura di energia elettrica attraverso l'adozione di misure adeguate, tra cui il divieto di interruzioni della fornitura o altre azioni equivalenti.* Resta fondamentale il compito dei fornitori e di tutte le autorità nazionali competenti di individuare le misure adeguate, a breve e a lungo termine, atte a permettere ai clienti vulnerabili e ai clienti in condizioni di povertà energetica di gestire il proprio consumo energetico e i relativi costi; i fornitori e le autorità nazionali competenti dovrebbero cooperare strettamente con le autorità di sicurezza sociale. *Gli Stati membri dispongono di molteplici strumenti e buone pratiche che comprendono, tra l'altro, divieti di interruzione della fornitura di energia elettrica per tutto l'anno o stagionali, prevenzione del debito e soluzioni sostenibili per aiutare i clienti in difficoltà a pagare le bollette energetiche.*

(27) *I consumatori hanno il diritto di ricorrere a procedure di reclamo gestite dai loro fornitori nonché a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie al fine di garantire che i loro diritti siano effettivamente rispettati e di non essere svantaggiati in caso di disaccordo con i fornitori, in particolare per quanto riguarda le bollette o l'importo dovuto. Qualora i clienti ricorrano a tali procedure, i fornitori non dovrebbero risolvere i contratti sulla base dei fatti che sono ancora oggetto di controversia. I fornitori e i clienti dovrebbero continuare a rispettare i loro diritti e obblighi contrattuali, in particolare per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica e il relativo pagamento, e le procedure di reclamo non dovrebbero diventare motivo di abusi che consentano ai clienti di non onorare i loro obblighi contrattuali, compreso il pagamento delle bollette. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure adeguate per evitare abusi di tali procedure di reclamo o di risoluzione delle controversie.*

(28) Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per la fornitura dell'energia elettrica costituirebbero, in linea di principio, una misura che falsi il mercato. Tali interventi dovrebbero pertanto essere effettuati solo ove opportuno e sotto forma di obblighi di servizio pubblico, e dovrebbero essere soggetti a determinate condizioni. La presente direttiva autorizza ad applicare prezzi regolati, anche a livello sottocosto, ai clienti vulnerabili e ai clienti in condizioni di povertà energetica nonché, in via transitoria, ai clienti civili e alle microimprese, **indipendentemente dalla presenza o meno di una crisi dei prezzi dell'energia elettrica**. Nei periodi di crisi dei prezzi dell'energia elettrica, quando i prezzi all'ingrosso e al dettaglio dell'energia elettrica aumentano in modo significativo, gli Stati membri dovrebbero poter estendere in via temporanea anche alle piccole e medie imprese l'applicazione dei prezzi regolati. **Durante una crisi dei prezzi dell'energia elettrica** è opportuno autorizzare in via eccezionale e temporanea gli Stati membri a fissare, sia per i clienti civili sia per le piccole e medie imprese, prezzi regolati a livello sottocosto, purché ciò non crei una distorsione tra fornitori e questi ultimi ricevano una compensazione dei costi per la fornitura sottocosto. Occorre tuttavia accertare che la regolazione dei prezzi sia mirata e non incentivi un incremento del consumo. **L'estensione temporanea del** prezzo regolato dovrebbe pertanto limitarsi all'80 % del consumo mediano per i clienti civili e al 70 % del consumo dell'anno precedente per le piccole e medie imprese. **Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, dovrebbe dichiarare, mediante una decisione di esecuzione, una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione. La valutazione dell'esistenza di una siffatta crisi dovrebbe basarsi su un confronto con i prezzi in periodi di normale funzionamento del mercato ed escludere pertanto l'impatto di crisi precedenti dichiarate a norma della presente direttiva.**

*La decisione di esecuzione dovrebbe precisare anche il periodo di validità della determinazione in tal senso, vale a dire il periodo in cui si applica l'estensione temporanea dei prezzi regolati, il quale può arrivare a un anno. **Qualora continuino a sussistere le condizioni per dichiarare una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe poter prorogare il periodo di validità della decisione di esecuzione. Il conferimento di competenze di esecuzione al Consiglio tiene adeguatamente conto della natura politica della decisione di attivare le possibilità ampliate di interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura di energia elettrica, che richiede di trovare un delicato equilibrio tra diverse considerazioni politiche, nonché delle implicazioni orizzontali di tale decisione di esecuzione per gli Stati membri. Nel caso dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica, la regolazione dei prezzi applicata dagli Stati membri potrebbe coprire il 100 % del prezzo a norma dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/944. In ogni caso, la dichiarazione di una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione dovrebbe garantire condizioni di parità in tutti gli Stati membri interessati dalla decisione, in modo da non creare indebite distorsioni nel mercato interno.***

- (29) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di fornire sostegno, conformemente agli articoli 107 e 108 TFUE, per i costi aggiuntivi dell'energia elettrica dei consumatori industriali in tempi di crisi dell'energia elettrica e di aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi.**

(30) *Poiché non sono ancora sincronizzate con il sistema elettrico dell'Unione, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania si trovano ad affrontare sfide molto specifiche nell'organizzazione dei mercati di bilanciamento e nell'acquisizione di servizi ancillari basata sul mercato. Sebbene la sincronizzazione sia avviata, uno dei prerequisiti indispensabili per una gestione sincrona stabile del sistema è la disponibilità di riserve di capacità di bilanciamento sufficienti per la regolazione della frequenza. Tuttavia, essendo dipendenti dall'area sincrona russa per la gestione delle frequenze, i paesi baltici non erano ancora in grado di sviluppare un proprio mercato del bilanciamento funzionante. La guerra di aggressione russa contro l'Ucraina ha notevolmente aumentato il rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento derivante dall'assenza di mercati del bilanciamento propri. L'Estonia, la Lettonia e la Lituania dovrebbero pertanto essere esentate dagli obblighi previsti da talune disposizioni di cui all'articolo 40, paragrafo 4, e all'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva (UE) 944/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰, nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la sicurezza del sistema per un periodo di transizione. I periodi di transizione per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania dovrebbero essere gradualmente eliminati il prima possibile in seguito alla sincronizzazione e dovrebbero essere utilizzati per sviluppare strumenti di mercato adeguati che offrano riserve per il bilanciamento a breve termine e altri servizi ancillari indispensabili, e dovrebbero essere limitati al tempo necessario per tale processo.*

²⁰ *Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).*

- (31) *Considerando che il sistema di trasmissione cipriota non è collegato a quello di nessun altro Stato membro, Cipro si trova ad affrontare sfide molto specifiche nell'organizzazione dei mercati di bilanciamento e nell'acquisizione di servizi ancillari basata sul mercato. Cipro dovrebbe pertanto essere esentata dagli obblighi stabiliti dall'articolo 40, paragrafo 4, e dall'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944 nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la sicurezza del sistema per un periodo transitorio, vale a dire fino a quando il sistema di trasmissione cipriota non sarà collegato a quello di altri Stati membri tramite interconnettori.*
- (32) La presente direttiva costituisce la base giuridica del trattamento di dati personali in conformità *del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹*. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano rispettati tutti i principi e gli obblighi relativi al trattamento dei dati personali previsti *dal regolamento (UE) 2016/679*, compreso in tema di minimizzazione dei dati. Laddove l'obiettivo della presente direttiva possa essere conseguito senza trattare dati personali, *il titolare del trattamento* dovrebbe servirsi di dati anonimizzati e aggregati.

²¹ *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).*

- (33) *Nella misura in cui le misure previste dalla presente direttiva costituiscono un aiuto di Stato, le relative disposizioni lasciano impregiudicata l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE. La Commissione è competente a valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.*
- (34) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944.
- (35) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente migliorare l'assetto del mercato integrato dell'energia elettrica, in particolare prevenire prezzi dell'energia elettrica indebitamente elevati, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva (UE) 2018/2001

Nella direttiva (UE) 2018/2001, all'articolo 4, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"A tale fine, per quanto riguarda i regimi di sostegno diretto dei prezzi, il sostegno è concesso sotto forma di integrazione economica sul prezzo, che potrebbe, tra l'altro, essere fissa o variabile.

Il secondo comma non si applica al sostegno per l'energia elettrica dalle fonti di cui all'articolo 19 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (UE) **2019/943**, cui si applica l'articolo 19 quinquies, paragrafo 1, di detto regolamento.

Articolo 2

Modifiche della direttiva (UE) 2019/944

La direttiva (UE) 2019/944 è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il punto 8 è sostituito dal seguente:

"8) "cliente attivo": un cliente finale o un gruppo di clienti finali consorziati che consuma o conserva l'energia elettrica prodotta nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata o autoprodotta o condivisa in altri locali , oppure vende l'energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale;"

b) è inserito il punto seguente:

"10 bis) "condivisione dell'energia": l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile:

a) generata o stoccata extra loco o in siti tra di essi condivisi da un impianto che possiedono, noleggiato, locano in tutto o in parte;
oppure

b) il cui diritto è stato trasferito loro da un altro cliente attivo a titolo gratuito o a pagamento;"

c) è inserito il punto seguente:

"15 bis) "contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso": un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, *per l'intera durata del contratto*, ma può includere, all'interno di un prezzo fisso, un elemento flessibile con, ad esempio, variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, *e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori, quali imposte e prelievi*";

■ d) sono aggiunte le lettere seguenti:

"24 bis) "fornitore di ultima istanza": un fornitore designato ■ per rilevare la fornitura di energia elettrica ai clienti di un fornitore che ha cessato l'attività";

24 ter) "povertà energetica": la povertà energetica quale definita all'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio;*

24 quater) "accordo di connessione flessibile": una serie di condizioni concordate per la connessione della capacità elettrica alla rete, che comprende condizioni per limitare e controllare l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti;

* *Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).";*

e) *il punto 31) è sostituito dal seguente:*

"31) "energia da fonti rinnovabili" o "energia rinnovabile": energia da fonti rinnovabili o energia rinnovabile quale definita all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/2001;";

2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Libertà di scelta del fornitore

Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica *dai fornitori* di loro scelta. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica *o di un accordo di condivisione dell'energia* allo stesso tempo e che a tal fine abbiano il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione coperti dal punto di connessione unico per i loro locali. *Ove tecnicamente fattibile, i sistemi di misurazione intelligenti introdotti a norma dell'articolo 19 possono essere utilizzati per consentire ai clienti di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica o più di un accordo di condivisione dell'energia allo stesso tempo, senza che sia necessario installare sistemi di misurazione diversi. "*;

3) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 6 bis

Accordi di connessione flessibile

1. L'autorità di regolazione o un'altra autorità o entità designata da uno Stato membro che abbia così disposto elabora un quadro che consenta ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di offrire la possibilità di stabilire accordi di connessione flessibile nelle zone in cui la capacità di rete disponibile per nuove connessioni è limitata o nulla. Tale quadro è pubblicato conformemente all'articolo 31, paragrafo 3, e all'articolo 50, paragrafo 4 bis, primo comma, del regolamento (UE) 2019/943. Tale quadro garantisce che:

- a) come regola generale, le connessioni flessibili non ritardino i rafforzamenti della rete nelle zone individuate;***
- b) la conversione da accordi di connessione flessibile ad accordi di connessione continua una volta sviluppata la rete sia garantita sulla base di criteri stabiliti; e***
- c) per le zone in cui l'autorità di regolazione, o un'altra autorità competente qualora uno Stato membro abbia così disposto, ritiene che lo sviluppo della rete non sia la soluzione più efficiente, siano consentiti, se del caso, accordi di connessione flessibili come soluzione permanente, anche per lo stoccaggio di energia.***

2. *Il quadro di cui al paragrafo 1 può garantire che gli accordi di connessione flessibile specificino almeno quanto segue:*

- a) *l'immissione e il prelievo continui massimi di energia elettrica nella rete e dalla rete, nonché la capacità aggiuntiva di immissione e di prelievo flessibili che può essere connessa e differenziata per blocchi temporali durante l'anno;*
- b) *gli oneri di rete applicabili alla capacità di immissione e di prelievo continua e alla capacità di immissione e di prelievo flessibile;*
- c) *la durata concordata dell'accordo di connessione flessibile e la data prevista per la concessione della connessione all'intera capacità continua richiesta.*

L'utente del sistema che si connette attraverso una connessione flessibile alla rete è tenuto a installare un sistema di controllo della potenza certificato da un certificatore autorizzato.";

4) l'articolo 11 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Diritto a un contratto *di fornitura di energia elettrica* a tempo determinato, a prezzo fisso e con prezzo dinamico dell'energia elettrica";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. **■** Gli Stati membri provvedono affinché il quadro normativo nazionale consenta ai fornitori di offrire contratti **di fornitura di energia elettrica** a tempo determinato, a prezzo fisso e con prezzo dinamico dell'energia elettrica. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali dotati di un contatore intelligente possano concludere, su richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica e che tutti i clienti finali possano concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, della durata di almeno un anno, con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200 000 clienti finali.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono esentare un fornitore con più di 200 000 clienti finali dall'obbligo di offrire contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso se:

- a) tale fornitore offre solo contratti a prezzo dinamico;***
- b) l'esenzione non ha un impatto negativo sulla concorrenza; e***
- c) è conservata una scelta sufficiente di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso per i clienti finali.***

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori non modifichino unilateralmente le condizioni dei contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, né li risolvano prima della scadenza degli stessi."

c) sono inseriti i seguenti paragrafi ■ :

"1 bis. Prima della conclusione o della proroga di qualsiasi contratto di cui al paragrafo 1, i clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso. Tale sintesi *illustra i diritti di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, e* comprende almeno:

- a) il prezzo totale *e le singole componenti del prezzo;*
- b) *una spiegazione che indichi se il prezzo è fisso, variabile o dinamico;*
- c) *l'indirizzo di posta elettronica del fornitore e un numero telefonico di assistenza ai consumatori; e*
- d) *se del caso, informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti.*

La Commissione fornisce orientamenti a tale riguardo. ■

1 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali con contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso non siano esclusi, qualora decidano in tal senso, dal partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell'energia nonché dal contribuire attivamente a soddisfare le esigenze di flessibilità del sistema elettrico nazionale.";

d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. ■ Gli Stati membri assicurano che i clienti finali siano pienamente informati dai fornitori circa le opportunità, i costi e i rischi derivanti dai **vari tipi di** contratti ■ dell'energia elettrica e assicurano che i fornitori siano tenuti a fornire di conseguenza informazioni ai clienti finali, anche con riferimento alla necessità di far installare un contatore di energia elettrica adeguato. Le autorità di regolazione:

- a) monitorano gli sviluppi del mercato, valutano i rischi che i nuovi prodotti e servizi possono comportare e si occupano delle pratiche abusive;
- b) ***adottano le misure appropriate qualora siano riscontrati oneri di risoluzione non legittimi a norma dell'articolo 12, paragrafo 3.***";

5) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 15 bis

Diritto alla condivisione dell'energia

1. ***Gli Stati membri provvedono affinché*** tutte le famiglie e le piccole e medie imprese, tutti gli enti pubblici ***e, qualora uno Stato membro abbia deciso in tal senso, altre categorie di clienti finali,*** abbiano il diritto di partecipare alla condivisione dell'energia in qualità di clienti attivi, ***in modo non discriminatorio, all'interno della stessa zona di offerta o di un'area geografica più limitata, come stabilito dallo Stato membro.***

2. ***Gli Stati membri provvedono affinché*** i clienti attivi abbiano il diritto di condividere tra loro l'energia sulla base di accordi privati o tramite un soggetto giuridico. ***La partecipazione alla condivisione dell'energia non fa parte dell'attività commerciale o professionale principale dei clienti attivi.***
3. I clienti attivi possono ***nominare*** un terzo ***quale organizzatore della condivisione dell'energia a fini di:***
 - a) ***comunicazione con altri soggetti pertinenti, quali fornitori e operatori di rete, in merito agli accordi di condivisione dell'energia, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili;***
 - b) ***sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte del pertinente accordo di condivisione dell'energia;***
 - c) ***stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia;***
 - d) ***installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell'impianto di generazione o di stoccaggio.***

L'organizzatore della condivisione dell'energia o un altro terzo può possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui uno dei clienti attivi partecipi al progetto di condivisione dell'energia. L'organizzatore della condivisione dell'energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti. Per quanto riguarda il primo comma, lettera c), del presente articolo si applicano gli articoli 10, 12 e 18. Gli Stati membri stabiliscono il quadro per l'applicazione del presente paragrafo.

4. Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia:
 - a) abbiano diritto a che l'energia elettrica condivisa ***immessa nella rete sia dedotta dal*** consumo totale misurato entro un intervallo di tempo non superiore al periodo di regolazione degli sbilanciamenti e fatti salvi le imposte e i prelievi ***non discriminatori*** e gli oneri di rete ***commisurati ai costi*** applicabili;
 - b) godano di tutti i diritti e obblighi dei consumatori in quanto clienti finali ai sensi della presente direttiva **■** ;

- c) ***non siano tenuti a rispettare gli obblighi che incombono ai fornitori qualora l'energia sia condivisa tra famiglie con una capacità installata fino a 10,8 kW per le singole abitazioni e fino a 50 kW per i condomini;***
- d) abbiano accesso a contratti tipo ***su base volontaria*** che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di ***condivisione dell'energia***;
- e) in caso di conflitto in merito a un accordo di condivisione dell'energia, i clienti finali abbiano accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie ***con altri partecipanti all'accordo di condivisione dell'energia*** a norma all'articolo 26;

- e) non subiscano un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento;
- f) siano informati della possibilità che le zone di offerta siano modificate a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 e del fatto che il diritto di condividere energia è limitato *conformemente al paragrafo 1*;
- g) *notifichino gli accordi di condivisione dell'energia ai pertinenti gestori di sistema e partecipanti al mercato, compresi i fornitori interessati, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell'energia.*

Gli Stati membri possono adattare la capacità installata massima di cui al primo comma, lettera c), secondo quanto segue:

- a) *nel caso di singole abitazioni, la capacità installata può essere aumentata fino a 30 kW;*
- b) *nel caso di condomini, la capacità installata può essere aumentata fino a 100 kW o ridotta fino a un minimo di 40 kW; eventuali riduzioni possono essere applicate solo in caso di circostanze specifiche debitamente giustificate dovute alle dimensioni medie ridotte dei condomini.*

5. *Se altre categorie di clienti finali che partecipano a meccanismi di condivisione dell'energia sono di dimensioni maggiori rispetto alle medie imprese, si applicano le seguenti condizioni supplementari:*

- a) *la capacità installata massima dell'impianto di generazione associato al meccanismo di condivisione dell'energia deve essere di 6 MW;*
- b) *la condivisione dell'energia avviene all'interno di un'area geografica limitata o locale, quale definita dallo Stato membro interessato.*

6. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione o i gestori dei sistemi di distribuzione pertinenti o gli altri organi designati:
- a) monitorino, raccolgano, convalidino e comunichino, con frequenza almeno mensile e in conformità dell'articolo 23, i dati di misurazione relativi all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati, ***e a tal fine predispongano gli adeguati sistemi informatici;***
 - b) forniscano un punto di contatto atto a:
 - i) registrare gli accordi di condivisione dell'energia;
 - ii) ***mettere a disposizione informazioni pratiche per la condivisione dell'energia;***
 - iii) ricevere informazioni sui pertinenti punti di misurazione, sui cambiamenti di ubicazione e sulla partecipazione; e
 - iv) se del caso, convalidare i metodi di calcolo in modo chiaro, trasparente e tempestivo.
7. Gli Stati membri adottano misure appropriate e non discriminatorie per garantire che i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica possano accedere ai meccanismi di condivisione dell'energia. Tali misure possono includere misure di sostegno finanziario o quote di allocazione della produzione.

8. *Gli Stati membri provvedono affinché i progetti di condivisione dell'energia di proprietà delle autorità pubbliche rendano l'energia elettrica condivisa accessibile ai clienti vulnerabili e ai clienti in condizioni di povertà energetica. Nel fare ciò, gli Stati membri fanno il possibile affinché la quantità di tale energia accessibile sia in media pari almeno al 10 % dell'energia condivisa.*
9. *Gli Stati membri possono incoraggiare l'introduzione di mini sistemi solari plug-in con una capacità massima di 800 W integrati all'interno e all'esterno degli edifici.*
10. *La Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri senza accrescere l'onere amministrativo al fine di assisterli nella definizione di un approccio standardizzato in relazione alla condivisione dell'energia e garantire condizioni di parità per le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini.*
11. *Il presente articolo non pregiudica il diritto dei clienti di scegliere il proprio fornitore in conformità dell'articolo 4 né le norme nazionali applicabili in materia di autorizzazione dei fornitori.";*

6) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 18 bis

Gestione del rischio del fornitore

1. Le autorità **■** di regolazione, *oppure, qualora uno Stato membro abbia designato a tal fine un'autorità competente indipendente alternativa, tale autorità competente designata, tenendo conto delle dimensioni del fornitore e della struttura di mercato nonché, se del caso, effettuando prove di stress*, provvedono affinché i fornitori:
 - a) introducano e attuino opportune strategie di copertura, finalizzate a limitare il rischio che le eventuali variazioni nella fornitura all'ingrosso di energia elettrica potrebbero comportare per la sostenibilità economica dei contratti conclusi con i clienti, mantenendo al tempo stesso la liquidità sui mercati a breve termine e i relativi segnali di prezzo;
 - b) *intraprendano tutte le azioni ragionevoli per limitare il rischio di interruzione della fornitura.*
2. Le strategie di copertura del fornitore possono includere il ricorso ad accordi di compravendita di energia elettrica *o altri strumenti idonei, quali i contratti a termine*. Qualora per tali accordi esistano mercati sufficientemente sviluppati che consentano una concorrenza effettiva, gli Stati membri possono esigere che una quota dell'esposizione dei fornitori al rischio di variazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica sia coperta mediante accordi di compravendita per l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, che corrispondano alla durata della loro esposizione al rischio dal lato dei consumatori, fatto salvo il rispetto del diritto dell'Unione sulla concorrenza.

3. Gli Stati membri si adoperano per garantire l'accessibilità dei prodotti di copertura per le comunità energetiche dei cittadini e le comunità di energia rinnovabile *e per creare le condizioni favorevoli a tal fine.*";

7) all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i clienti civili e, se lo ritiene necessario, le piccole imprese usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi competitivi, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri impongono ai gestori dei sistemi di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla loro rete alle condizioni e alle tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 7. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e dei clienti non civili piccoli e medi promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di clienti.";

7) è inserito l'articolo ■ seguente:

"Articolo 27 bis

Fornitore di ultima istanza

1. ***Qualora non abbiano già istituito un regime per i fornitori di ultima istanza, gli Stati membri introducono tale regime per garantire la continuità dell'approvvigionamento*** almeno per i clienti civili. I fornitori di ultima istanza sono designati mediante una procedura equa ■ , trasparente e non discriminatoria.
2. I clienti finali trasferiti a fornitori di ultima istanza ***continuano a godere di tutti*** i loro diritti di cliente ■ di cui ***alla presente direttiva***.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di ultima istanza comunichino prontamente i termini e le condizioni ai clienti trasferiti e garantiscano loro la continuità del servizio per ***un periodo di*** almeno sei mesi ***necessario a trovare un nuovo fornitore***.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano informazioni e siano incoraggiati a passare a un'offerta basata sul mercato.
5. Gli Stati membri possono imporre **a un** fornitore di ultima istanza di fornire energia elettrica ai clienti civili **e alle piccole e medie imprese** che non ricevono offerte basate sul mercato. In siffatti casi si applicano le condizioni di cui all'articolo 5. ";

8) ***è inserito l'articolo seguente:***

"Articolo 28 bis

Protezione dalle interruzioni della fornitura ■

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti vulnerabili **e i clienti in condizioni di povertà energetica** siano **pienamente** protetti dalle interruzioni della fornitura di energia elettrica **attraverso l'adozione di misure adeguate, compresi il divieto di interruzione della fornitura o altre azioni equivalenti**. Tale protezione rientra nel concetto di clienti vulnerabili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, fatte salve le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 11.

Nel notificare alla Commissione il recepimento della presente direttiva, gli Stati membri chiariscono il rapporto tra il primo comma e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento, e le misure adottate ai fini dell'attuazione del primo comma.

2. *Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori non risolvano i contratti e non interrompano la fornitura per motivi in relazione ai quali gestiscono un reclamo a norma dell'articolo 10, paragrafo 9, o che sono oggetto di un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 26. Tale reclamo o il ricorso a tale meccanismo non pregiudica i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti. Gli Stati membri possono adottare misure adeguate per evitare abusi di procedura.*
3. *Per consentire ai clienti di evitare la disconnessione, gli Stati membri adottano misure appropriate, che possono includere:*
 - a) *la promozione di codici volontari per fornitori e clienti sulla prevenzione e la gestione dei casi di clienti morosi; tali disposizioni possono riguardare il sostegno ai clienti nella gestione del loro consumo energetico e dei relativi costi, anche mediante la segnalazione di picchi di energia o di un consumo energetico insolitamente elevati nella stagione invernale e in quella estiva, l'offerta di adeguati piani di pagamento flessibili, misure di consulenza sull'indebitamento, letture autonome dei contatori e una migliore comunicazione con i clienti e le agenzie di sostegno;*
 - b) *la promozione dell'educazione e della consapevolezza dei clienti in merito ai loro diritti e alla gestione dell'indebitamento;*

- c) l'accesso a finanziamenti, buoni o sovvenzioni a sostegno del pagamento delle bollette;*
- d) l'incentivazione e l'agevolazione della comunicazione della lettura dei contatori ogni tre mesi o, se del caso, per periodi di fatturazione più brevi, qualora sia stato attivato un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali per adempiere agli obblighi di cui all'allegato I, punto 2, lettere a) e b), in relazione alla frequenza di fatturazione e alla fornitura delle informazioni di fatturazione.";*

9) all'articolo 31, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

- "2. In ogni caso il gestore del sistema di distribuzione non pone in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, comprese le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle sue società collegate.
3. ***I gestori*** dei sistemi di distribuzione ***forniscono*** agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema e il relativo utilizzo. In particolare, ***i gestori*** dei sistemi di distribuzione ***pubblicano*** in modo trasparente informazioni chiare sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione ***con un'elevata granularità spaziale, rispettando la sicurezza pubblica e la riservatezza dei dati, comprese la capacità oggetto di richieste di connessione e la possibilità di una connessione flessibile*** nelle aree congestionate. ***Tali informazioni comprendono i criteri utilizzati per calcolare la capacità disponibile per le nuove*** connessioni. ***I gestori dei sistemi di distribuzione*** aggiornano tali informazioni periodicamente ***e, in ogni caso,*** almeno con cadenza trimestrale.

Inoltre, i gestori dei sistemi di distribuzione informano gli utenti del sistema, in modo chiaro e trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione. Il gestore fornisce tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta."; ***Se la richiesta di connessione non è accolta né respinta in modo permanente, i gestori dei sistemi di distribuzione aggiornano tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale.***";

3 bis. I gestori dei sistemi di distribuzione offrono agli utenti del sistema la possibilità di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale.

3 ter. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 3 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati. Gli Stati membri possono decidere di applicare una soglia inferiore a quella di 100 000 clienti allacciati.

Gli Stati membri incoraggiano le imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati a fornire agli utenti del sistema le informazioni di cui al paragrafo 3 una volta all'anno e promuovono la cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione a tal fine.";

10) all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1) Fatta salva la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, gli Stati membri definiscono il quadro normativo necessario per agevolare la connessione dei punti di ricarica con funzionalità di ricarica intelligente e funzionalità di ricarica bidirezionale in conformità dell'articolo 20 bis della direttiva (UE) 2018/2001, sia pubblicamente accessibili sia privati, alle reti di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di distribuzione cooperino su base non discriminatoria con qualsiasi impresa che possiede, sviluppa, esercisce o gestisce i punti di ricarica per i veicoli elettrici, anche per quanto riguarda la connessione alla rete.

* ***Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1)."***

11) all'articolo 40 è inserito il paragrafo seguente:

"6 bis. I requisiti di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo non si applicano al prodotto livellatore delle punte di carico acquisito conformemente all'articolo 7 bis del regolamento (UE) 2019/943.";

12) l'articolo 59 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione, garantire che la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione*, l'ENTSO-E e l'EU DSO ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi della presente direttiva, del regolamento (UE) 2019/943, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 59, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 e di altra normativa pertinente dell'Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER, e individuare congiuntamente l'inadempimento dei rispettivi obblighi da parte della piattaforma unica di allocazione, dell'ENTSO-E e dell'EU DSO; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;

* Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).";

ii) la lettera z) è sostituita dalla seguente:

"z) ■ monitorare l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, ***della condivisione dell'energia, delle comunità di energia rinnovabile*** e delle comunità energetiche dei cittadini, ***compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono*** la connessione di sistemi di generazione dell'energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole, in conformità dell'articolo 58, lettera d).";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorità di regolazione ubicata nello Stato membro in cui ha sede la piattaforma unica di allocazione, l'ENTSO-E o l'EU DSO ha il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive agli enti che non ottemperino agli obblighi ad essi imposti dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) 2019/943 o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'autorità di regolazione o dell'ACER, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni.";

13) all'articolo 66, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"6. *In deroga all'articolo 40, paragrafo 4, i gestori dei sistemi di trasmissione in Estonia, Lettonia e Lituania possono fare affidamento su servizi di bilanciamento offerti da fornitori nazionali di stoccaggio di energia elettrica, imprese collegate ai gestori dei sistemi di trasmissione e altri impianti di proprietà di questi ultimi.*

In deroga all'articolo 54, paragrafo 2, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania possono consentire ai propri gestori dei sistemi di trasmissione e alle imprese a essi collegate di possedere, sviluppare, gestire ed esercire impianti di stoccaggio dell'energia, senza dover seguire una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria, e possono consentire a detti impianti di stoccaggio dell'energia di acquistare o vendere energia elettrica sui mercati di bilanciamento.

Le deroghe di cui al primo e al secondo comma si applicano fino a tre anni dall'adesione di Estonia, Lettonia e Lituania all'area sincrona dell'Europa continentale. Se necessario per preservare la sicurezza dell'approvvigionamento, la Commissione può concedere una proroga del periodo di tre anni iniziale pari a un massimo di cinque anni.

7. *In deroga all'articolo 40, paragrafo 4, e all'articolo 54, paragrafo 2, Cipro può consentire al proprio gestore del sistema di trasmissione di possedere, sviluppare, gestire ed esercitare impianti di stoccaggio dell'energia senza dover seguire una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria.*
- La deroga di cui al primo comma si applica fino a quando il sistema di trasmissione di Cipro non sarà collegato ai sistemi di trasmissione di altri Stati membri mediante interconnessione.";*

14) è inserito l'articolo ■ seguente:

"Articolo 66 bis

Accesso all'energia a prezzi accessibili durante una crisi dei prezzi dell'energia elettrica

1. *Il Consiglio* può, mediante decisione *di esecuzione sulla base di una proposta della Commissione*, dichiarare una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) prezzi *medi* molto elevati sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica, pari ad almeno due volte e mezzo il prezzo medio nei cinque anni precedenti, *nonché pari ad almeno 180 EUR/MWh*, e destinati, secondo le previsioni, a rimanere per almeno sei mesi. *Il calcolo del prezzo medio nei cinque anni precedenti non tiene conto dei periodi in cui è stata dichiarata una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione;*

- b) forti rincari dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica **intorno al 70 %** e destinati, secondo le previsioni, a rimanere per almeno **tre** mesi;

2. La decisione di esecuzione ■ di cui al paragrafo 1 specifica il periodo di validità di tale decisione, che può durare fino a un anno. ***Tale periodo può essere prorogato in conformità della procedura di cui al paragrafo 8 per periodi consecutivi pari al massimo a un anno.***
3. ***La dichiarazione di una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione a norma del paragrafo 1 assicura una concorrenza e un commercio leali in tutti gli Stati membri interessati dalla decisione in modo da non creare indebite distorsioni nel mercato interno.***
4. ***Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la Commissione presenta una proposta per dichiarare una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione, che comprende il periodo di validità proposto della decisione di esecuzione.***
5. ***Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare una proposta della Commissione presentata a norma dei paragrafi 4 o 8.***

6. Se **il Consiglio** ha adottato una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono, per la durata della validità di tale decisione, attuare interventi pubblici mirati **temporanei** di fissazione dei prezzi per la fornitura dell'energia elettrica alle piccole e medie imprese. Tali interventi pubblici:
- a) sono limitati al massimo al 70 % del consumo del beneficiario nello stesso periodo dell'anno precedente e conservano un incentivo alla riduzione della domanda;
 - b) soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 7;
 - c) se del caso, soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo;
 - d) ***sono progettati in modo da ridurre al minimo l'eventuale frammentazione negativa del mercato interno.***

7. Se **il Consiglio** ha adottato una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono, per la durata della validità di tale decisione, in deroga all'articolo 5, paragrafo 7, lettera c), stabilire in via eccezionale e temporanea un prezzo per la fornitura di energia elettrica a livello sottocosto nell'attuare interventi pubblici mirati di fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, o del paragrafo 6 del presente articolo, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- a) il prezzo fissato per i clienti civili si applica al massimo all'80 % del consumo mediano delle famiglie e conserva un incentivo alla riduzione della domanda;
 - b) non è fatta alcuna discriminazione tra fornitori;
 - c) i fornitori ricevono una compensazione per le forniture a livello sottocosto ***in modo trasparente e non discriminatorio***;
 - d) tutti i fornitori hanno il diritto di presentare offerte al prezzo di fornitura dell'energia elettrica inferiore ai costi sulla stessa base;
 - e) ***le misure proposte non creano distorsioni del mercato interno dell'energia elettrica.***

8. *A tempo debito prima della scadenza del periodo di validità specificato a norma del paragrafo 2, la Commissione valuta se le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte. Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuino a essere soddisfatte, la Commissione presenta al Consiglio una proposta tesa a prorogare il periodo di validità di una decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 1. Nel caso in cui il Consiglio decida di prorogare il periodo di validità, durante detto periodo di proroga si applicano i paragrafi 6 e 7.*

La Commissione valuta e monitora costantemente l'impatto delle misure adottate a norma del presente articolo e pubblica periodicamente i risultati di tali valutazioni.";

15) *all'articolo 69, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, unitamente alla relazione o a seguito della sua presentazione, la Commissione presenta una proposta legislativa.

Il riesame della Commissione valuta, in particolare, la qualità del servizio offerto ai clienti finali e se i clienti, specialmente i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica, siano adeguatamente tutelati dalla presente direttiva."

Articolo 3
Recepimento

1. *Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].*

In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punti 2 e 4, entro il ... [24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. *Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.*

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il *ventesimo* giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Eurelectric
European Network of Transmission System Operators for Electricity
E.ON SE
PGE Polska Grupa Energetyczna SA
Nordenergi
EDF France
Climate Action Network Europe
European Commission (DG ENER)
Ørsted A/S
Acciona S.A.
Nominated Electricity Market Operator (NEMO) committee - OMIE
E.DSO – European Distribution System Operators
Alcoa
EASE
GEODE
ACER
BEUC
ASEALEN
REScoop.eu
EREF
Instituto de Investigación Tecnológica de Comillas (IIT)
Permanent Representation of Germany
Arcelor Mittal
RWE
EEX
Uniper
Nord Pool AS
European Committee of the Regions
Shell
Vattenfall
EGEC
smartEn Smart Energy Europe
DSO Entity
Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE)
European Economic and Social Committee
Naturgy
ENI
Permanent Representation of Denmark

Eurometaux
Euromines
Fondation Abbé Pierre, Friends of the Earth Europe, FEANTSA, ESF
Institute for European Environmental Policy
ENEL
Solar Power Europe
Red Eléctrica Española
Permanent Representation of Spain
Permanent Representation of Luxembourg
RE-Source Platform
E3G
Wind Europe

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

30.6.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (COM(2023)0148 – C9-0049/2023 – 2023/0077(COD))

Relatore per parere: Pedro Silva Pereira

EMENDAMENTO

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) In reazione a questo stato di cose è possibile richiamarsi alla comunicazione sui prezzi dell'energia presentata dalla Commissione a ottobre 2021, che contempla un pacchetto di misure di cui l'UE e gli Stati membri possono valersi per parare l'impatto immediato dei prezzi elevati dell'energia sulle famiglie e sulle imprese (anche in forma di sostegno al reddito, sgravi fiscali, risparmio di gas e misure di stoccaggio) e per rafforzare la resilienza rispetto a futuri shock di prezzo. Nella comunicazione dell'8 marzo 2022 "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili"¹⁸ la Commissione ha delineato una serie di misure supplementari atte a rafforzare il citato pacchetto e reagire

Emendamento

(3) In reazione a questo stato di cose è possibile richiamarsi alla comunicazione sui prezzi dell'energia presentata dalla Commissione a ottobre 2021, che contempla un pacchetto di misure di cui l'UE e gli Stati membri possono valersi per parare l'impatto immediato dei prezzi elevati dell'energia sulle famiglie e sulle imprese (anche in forma di sostegno al reddito, sgravi fiscali, risparmio di gas e misure di stoccaggio) e per rafforzare la resilienza rispetto a futuri shock di prezzo. Nella comunicazione dell'8 marzo 2022 "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili"¹⁸ la Commissione ha delineato una serie di misure supplementari atte a rafforzare il citato pacchetto e reagire

all'aumento dei prezzi dell'energia. Il 23 marzo 2022 la Commissione ha **varato** un regime temporaneo di aiuti di Stato per autorizzare talune sovvenzioni volte ad attutire l'impatto dei prezzi elevati dell'energia¹⁹.

¹⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili (COM(2022) 108 final).

¹⁹ Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (C/2022/1890 in C 131 I/01).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

all'aumento dei prezzi dell'energia. Il 23 marzo 2022 la Commissione ha **adottato il quadro temporaneo di crisi, che istituisce** un regime temporaneo di aiuti di Stato per autorizzare talune sovvenzioni volte ad attutire l'impatto dei prezzi elevati dell'energia¹⁹. **Il 9 marzo 2023 il quadro è stato sostituito dal quadro temporaneo di crisi e transizione, che offre flessibilità e semplicità in risposta alla crisi, garantendo nel contempo aiuti mirati e obiettivi di coesione e contribuisce al raggiungimento dei traguardi del piano industriale del Green Deal.**

¹⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili (COM(2022) 108 final).

¹⁹ Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (C/2022/1890 in C 131 I/01).

Emendamento

(3 bis) Il quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato fa parte del secondo pilastro del piano industriale del Green Deal. Va osservato che si tratta di un quadro temporaneo e mirato, che è soggetto a compromessi tra l'accelerazione dei finanziamenti per la produzione di tecnologie pulite in Europa e l'integrità del mercato interno, in quanto non tutti gli Stati membri

dispongono dello stesso margine di bilancio per realizzare gli opportuni investimenti. Sono pertanto necessari strumenti adeguati per dare una risposta strutturale alle esigenze di investimento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Gli aumenti dei prezzi dell'energia, ulteriormente aggravati dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e da pratiche speculative eccessive da parte degli operatori del mercato, hanno determinato pressioni inflazionistiche e maggiori disuguaglianze.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) È opportuno che la riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica giovi non soltanto ai consumatori dell'utenza domestica, ma anche ***alla competitività delle*** industrie dell'Unione, ***agevolandole nella capacità d'***investire in tecnologie pulite, così da rispettare il percorso di transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette. La transizione energetica nell'Unione deve poter contare su una solida base manifatturiera a tecnologia pulita. Le riforme sosterranno l'elettrificazione dell'industria a prezzi accessibili e la posizione dell'Unione quale leader mondiale in termini di ricerca e innovazione nelle tecnologie energetiche pulite.

(11) È opportuno che la riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica giovi non soltanto ai consumatori dell'utenza domestica, ma ***consenta*** anche ***alle*** industrie dell'Unione ***di*** investire in tecnologie pulite, così da rispettare il percorso di transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette. La transizione energetica nell'Unione deve poter contare su una solida base manifatturiera a tecnologia pulita. Le riforme sosterranno l'elettrificazione dell'industria a prezzi accessibili e la posizione dell'Unione quale leader mondiale in termini di ricerca e innovazione nelle tecnologie energetiche pulite.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Consumatori e fornitori hanno bisogno di mercati a termine efficaci ed efficienti per coprire la propria esposizione ai prezzi a lungo termine e ridurre la dipendenza dai prezzi a breve termine. Affinché nel settore dell'energia i clienti di tutta l'Unione possano godere appieno dei vantaggi offerti da mercati integrati dell'energia elettrica e dalla concorrenza su scala unionale, è opportuno migliorare il funzionamento del mercato elettrico a termine dell'Unione istituendo hub virtuali regionali per ricomporre l'attuale frammentazione del mercato e ovviare alla scarsa liquidità registrata in molte zone di offerta. ***Gli hub virtuali regionali dovrebbero coprire più zone di offerta assicurando nel contempo una correlazione dei prezzi adeguata. È possibile che alcune zone di offerta non siano coperte da un hub virtuale in termini di contributo al prezzo di riferimento dell'hub. I partecipanti al mercato di tali zone dovrebbero comunque essere in grado di assicurarsi la copertura tramite un hub.***

Emendamento

(19) Consumatori e fornitori hanno bisogno di mercati a termine efficaci ed efficienti per coprire la propria esposizione ai prezzi a lungo termine e ridurre la dipendenza dai prezzi a breve termine. Affinché nel settore dell'energia i clienti di tutta l'Unione possano godere appieno dei vantaggi offerti da mercati integrati dell'energia elettrica e dalla concorrenza su scala unionale, è opportuno migliorare il funzionamento del mercato elettrico a termine dell'Unione istituendo hub virtuali regionali per ricomporre l'attuale frammentazione del mercato e ovviare alla scarsa liquidità registrata in molte zone di offerta. ***Il valore aggiunto degli hub virtuali regionali dovrebbe essere valutato dalla Commissione e tale valutazione dovrebbe essere presentata ai colegislatori.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Per offrire ai partecipanti al mercato possibilità di copertura migliori è opportuno ampliare il ruolo della piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione. La piattaforma unica di allocazione dovrebbe offrire lo scambio

Emendamento

(21) Per offrire ai partecipanti al mercato possibilità di copertura migliori è opportuno ampliare il ruolo della piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione. La piattaforma unica di allocazione dovrebbe offrire lo scambio

di diritti finanziari di trasmissione a lungo termine tra le diverse zone di offerta e gli hub virtuali regionali. Agli ordini di diritti finanziari di trasmissione depositati dai partecipanti al mercato **deve** corrispondere l'allocazione simultanea di capacità interzonale a lungo termine. È opportuno procedere a tale abbinamento e a tale allocazione a cadenza regolare, al fine di garantire ai partecipanti al mercato liquidità sufficiente e, quindi, possibilità di copertura efficienti. È opportuno rilasciare i diritti di trasmissione a lungo termine con scadenze frequenti (nella gamma che va dal mese prima ad almeno tre anni prima) al fine di allinearli al tipico orizzonte di copertura dei partecipanti al mercato. È opportuno monitorare la piattaforma unica di allocazione e verificarne l'applicazione per garantire che svolga correttamente i compiti previsti.

di diritti finanziari di trasmissione a lungo termine tra le diverse zone di offerta e gli hub virtuali regionali, **se presenti**. Agli ordini di diritti finanziari di trasmissione depositati dai partecipanti al mercato **dovrebbe** corrispondere l'allocazione simultanea di capacità interzonale a lungo termine. È opportuno procedere a tale abbinamento e a tale allocazione a cadenza regolare, al fine di garantire ai partecipanti al mercato liquidità sufficiente e, quindi, possibilità di copertura efficienti. È opportuno rilasciare i diritti di trasmissione a lungo termine con scadenze frequenti (nella gamma che va dal mese prima ad almeno tre anni prima) al fine di allinearli al tipico orizzonte di copertura dei partecipanti al mercato. È opportuno monitorare la piattaforma unica di allocazione e verificarne l'applicazione per garantire che svolga correttamente i compiti previsti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Laddove gli Stati membri decidano di finanziare con fondi pubblici ("regimi di sostegno diretto dei prezzi") nuovi investimenti nella generazione di energia elettrica da combustibili non fossili a basse emissioni di carbonio al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione, è opportuno che tali regimi si strutturino in base a contratti bidirezionali per differenza così da includere, oltre a una garanzia di entrate, una limitazione dell'aumento dei ricavi di mercato ottenuti dai mezzi di generazione del caso. Fra i nuovi investimenti finalizzati alla generazione di energia elettrica è opportuno annoverare gli investimenti in nuovi impianti di generazione, gli investimenti nel ripotenziamento di

Emendamento

(30) Laddove gli Stati membri decidano di finanziare con fondi pubblici ("regimi di sostegno diretto dei prezzi") nuovi investimenti nella generazione di energia elettrica da combustibili non fossili a basse emissioni di carbonio al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione, è opportuno che tali regimi si strutturino in base a contratti bidirezionali per differenza così da includere, oltre a una garanzia di entrate, una limitazione dell'aumento dei ricavi di mercato ottenuti dai mezzi di generazione del caso. Fra i nuovi investimenti finalizzati alla generazione di energia elettrica è opportuno annoverare gli investimenti in nuovi impianti di generazione, gli investimenti nel ripotenziamento di

impianti di generazione esistenti e gli investimenti nell'ampliamento di impianti di generazione esistenti o nel prolungamento della loro durata di vita.

impianti di generazione esistenti e gli investimenti nell'ampliamento di impianti di generazione esistenti o nel prolungamento della loro durata di vita.

Poiché tali regimi modificano indirettamente le attuali norme sugli aiuti di Stato (comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022^{19 bis}, comunicazione della Commissione — Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina 2022/C 131 I/01^{19 ter}) per quanto riguarda la concessione di sovvenzioni pubbliche a determinate forme di produzione di energia elettrica, la Commissione dovrebbe accertare periodicamente che tali strumenti restino adeguati e che non distorcano o frammentino in misura sproporzionata il mercato interno.

^{19 bis} https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?toc=OJ%3AC%3A2022%3A080%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.080.01.0001.01.ITA

^{19 ter} <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2022.131.01.0001.01.ITA>

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Grazie alla limitazione dell'aumento dei ricavi di mercato, i regimi di sostegno diretto dei prezzi di mercato sotto forma di contratti bidirezionali per differenza dovrebbero costituire per gli Stati membri un'ulteriore fonte di entrate nei periodi in cui i prezzi dell'energia sono elevati. Per

Emendamento

(34) Grazie alla limitazione dell'aumento dei ricavi di mercato, i regimi di sostegno diretto dei prezzi di mercato sotto forma di contratti bidirezionali per differenza dovrebbero costituire per gli Stati membri un'ulteriore fonte di entrate nei periodi in cui i prezzi dell'energia sono elevati. Per

attutire ulteriormente l'impatto dei prezzi elevati dell'energia elettrica sulle bollette dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i proventi recuperati presso i produttori inseriti in regimi di sostegno diretto dei prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza siano trasferiti **a tutti i** clienti finali di energia elettrica, siano essi famiglie, PMI o consumatori industriali, in funzione del rispettivo consumo. È opportuno redistribuire i proventi avendo cura che i consumatori siano ancora esposti in certa misura al segnale di prezzo, in modo che riducano il consumo quando i prezzi sono elevati o lo spostino verso periodi di prezzi più bassi (tipicamente i periodi caratterizzati da una quota maggiore di produzione di energia da fonti rinnovabili). Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che la redistribuzione dei proventi ai consumatori finali di energia elettrica lasci impregiudicate la parità di condizioni e la concorrenza tra i diversi fornitori.

attutire ulteriormente l'impatto dei prezzi elevati dell'energia elettrica sulle bollette dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i proventi recuperati presso i produttori inseriti in regimi di sostegno diretto dei prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza siano trasferiti **ai** clienti finali di energia elettrica, siano essi famiglie, PMI o consumatori industriali, in funzione del rispettivo consumo, **dando la priorità ai clienti vulnerabili e alle persone in condizioni o a rischio di povertà energetica**. È opportuno redistribuire i proventi avendo cura che i consumatori siano ancora esposti in certa misura al segnale di prezzo, in modo che riducano il consumo quando i prezzi sono elevati o lo spostino verso periodi di prezzi più bassi (tipicamente i periodi caratterizzati da una quota maggiore di produzione di energia da fonti rinnovabili). Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che la redistribuzione dei proventi ai consumatori finali di energia elettrica lasci impregiudicate la parità di condizioni e la concorrenza tra i diversi fornitori.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Se il fornitore non assicura una copertura sufficiente del proprio portafoglio di energia elettrica, le variazioni dei prezzi all'ingrosso di tale energia possono esporlo a rischi finanziari e condurlo al dissesto, con conseguente trasferimento dei costi sui consumatori e sugli altri utenti della rete. È pertanto opportuno provvedere a che i fornitori abbiano una copertura congrua quando offrono contratti a prezzo fisso. Un'adeguata strategia di copertura dovrebbe tenere conto dell'accesso del

Emendamento

(45) Se il fornitore non assicura una copertura sufficiente del proprio portafoglio di energia elettrica, le variazioni dei prezzi all'ingrosso di tale energia possono esporlo a rischi finanziari e condurlo **potenzialmente** al dissesto, con conseguente trasferimento dei costi sui consumatori e sugli altri utenti della rete. È pertanto opportuno provvedere a che i fornitori abbiano una copertura congrua quando offrono contratti a prezzo fisso. Un'adeguata strategia di copertura dovrebbe **essere in linea con la pertinente**

fornitore alla propria generazione, della sua capitalizzazione e della sua esposizione alle variazioni dei prezzi sul mercato all'ingrosso.

normativa dell'Unione in materia di servizi finanziari e tenere conto dell'accesso del fornitore alla propria generazione, della sua capitalizzazione e della sua esposizione alle variazioni dei prezzi sul mercato all'ingrosso, nonché delle sue dimensioni e della struttura di mercato.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per la fornitura dell'energia elettrica sono, in linea di principio, una misura che falsa il mercato. Tali interventi possono pertanto essere effettuati solo sotto forma di obblighi di servizio pubblico e a determinate condizioni. Il presente regolamento autorizza ad applicare prezzi regolati, anche a livello sottocosto, alle famiglie in condizioni di povertà energetica e a quelle vulnerabili nonché, in via transitoria, alle famiglie e alle microimprese. È opportuno autorizzare gli Stati membri a estendere in via temporanea anche alle PMI l'applicazione dei prezzi regolati nei periodi di crisi, ossia quando un notevole aumento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio dell'energia elettrica si ripercuote negativamente sull'economia nel suo complesso. È opportuno autorizzare temporaneamente gli Stati membri a fissare, sia per le famiglie sia per le PMI, prezzi regolati a livello sottocosto, purché si evitino distorsioni tra fornitori e purché questi siano compensati per la fornitura sottocosto. Occorre tuttavia accertare che la regolazione dei prezzi sia mirata e non incentivi un incremento del consumo. Il prezzo regolato dovrebbe pertanto limitarsi all'80 % del consumo mediano per le famiglie e al 70 % del consumo dell'anno

Emendamento

(53) Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per la fornitura dell'energia elettrica sono, in linea di principio, una misura che falsa il mercato, ***anche se l'energia elettrica dovrebbe essere considerata un servizio essenziale.*** Tali interventi possono pertanto essere effettuati solo sotto forma di obblighi di servizio pubblico e a determinate condizioni. Il presente regolamento autorizza ad applicare prezzi regolati, anche a livello sottocosto, alle famiglie in condizioni di povertà energetica e a quelle vulnerabili nonché, in via transitoria, alle famiglie e alle microimprese. È opportuno autorizzare gli Stati membri a estendere in via temporanea anche alle PMI l'applicazione dei prezzi regolati nei periodi di crisi, ossia quando un notevole aumento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio dell'energia elettrica si ripercuote negativamente sull'economia nel suo complesso. È opportuno autorizzare temporaneamente gli Stati membri a fissare, sia per le famiglie sia per le PMI, prezzi regolati a livello sottocosto, purché si evitino distorsioni ***nel mercato interno o*** tra fornitori e purché questi siano compensati per la fornitura sottocosto. Occorre tuttavia accertare che la regolazione dei prezzi sia mirata e non incentivi un incremento del consumo. Il

precedente per le PMI. È opportuno che sia la Commissione a determinare quando esiste una siffatta crisi dei prezzi dell'energia elettrica e, di conseguenza, quando la citata possibilità risulta percorribile. La Commissione dovrebbe precisare la durata di validità della determinazione in tal senso, vale a dire il periodo in cui si applica l'estensione temporanea dei prezzi regolati, il quale può arrivare a un anno. Nella misura in cui le misure previste dal presente regolamento costituiscono un aiuto di Stato, le relative disposizioni lasciano impregiudicata l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE.

prezzo regolato dovrebbe pertanto limitarsi all'80 % del consumo mediano per le famiglie *e le microimprese, come minimo al 90 % per i clienti vulnerabili* e al 70 % del consumo dell'anno precedente per le PMI. È opportuno che sia la Commissione a determinare quando esiste una siffatta crisi dei prezzi dell'energia elettrica e, di conseguenza, quando la citata possibilità risulta percorribile. La Commissione dovrebbe precisare la durata di validità della determinazione in tal senso, vale a dire il periodo in cui si applica l'estensione temporanea dei prezzi regolati, il quale può arrivare a un anno. Nella misura in cui le misure previste dal presente regolamento costituiscono un aiuto di Stato, le relative disposizioni lasciano impregiudicata l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione

"b) definire i principi fondamentali di mercati dell'energia elettrica efficienti e integrati, che consentano un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica, favoriscano lo sviluppo di mercati a termine dell'energia elettrica, per consentire ai fornitori e ai consumatori di darsi una copertura o tutelarsi dal rischio di una volatilità futura dei prezzi dell'energia elettrica, *responsabilizzino* i consumatori, assicurino la competitività sul mercato globale, migliorino la flessibilità mediante la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia e altre soluzioni di flessibilità non fossili, garantiscano l'efficienza energetica, agevolino l'aggregazione della domanda e dell'offerta distribuite e consentano

Emendamento

"b) definire i principi fondamentali di mercati dell'energia elettrica efficienti e integrati, che consentano un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica, favoriscano lo sviluppo di mercati a termine dell'energia elettrica, per consentire ai fornitori e ai consumatori di darsi una copertura o tutelarsi dal rischio di una volatilità futura dei prezzi dell'energia elettrica, *evitando nel contempo attività speculative dannose, proteggano* i consumatori, *compresi quelli vulnerabili*, assicurino la competitività sul mercato globale, migliorino la flessibilità mediante la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia e altre soluzioni di flessibilità non fossili, garantiscano l'efficienza energetica,

l'integrazione del mercato e del settore e la remunerazione a prezzi di mercato dell'energia elettrica generata da fonti rinnovabili;"

agevolino l'aggregazione della domanda e dell'offerta distribuite e consentano l'integrazione del mercato e del settore e la remunerazione a prezzi di mercato dell'energia elettrica generata da fonti rinnovabili;"

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 1 – lettera e

Testo della Commissione

"e) sostenere gli investimenti a lungo termine nella generazione di energia rinnovabile e consentire ai consumatori di rendere la bolletta energetica meno dipendente dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine sul mercato dell'energia elettrica, in particolare per quanto riguarda i prezzi dei combustibili fossili a medio e lungo termine.";

Emendamento

"e) sostenere gli investimenti a lungo termine nella generazione di energia rinnovabile e **la flessibilità per** consentire ai consumatori di rendere la bolletta energetica **accessibile e** meno dipendente dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine sul mercato dell'energia elettrica, in particolare per quanto riguarda i prezzi dei combustibili fossili a medio e lungo termine.";

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Entro il 1° dicembre 2024 ***l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER,*** previa consultazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ***una proposta di*** istituzione di hub regionali virtuali per il mercato a termine. La proposta:

Emendamento

1. Entro il 1° dicembre 2024 ***la Commissione,*** previa consultazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ***dell'ENTSO per l'energia elettrica e dell'ACER, presenta al Parlamento e al Consiglio una valutazione dell'impatto dell'istituzione di*** hub regionali virtuali per il mercato a termine. ***Ove ritenuto appropriato, la valutazione è***

accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa e, tra l'altro:

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) garantisce che l'istituzione dell'hub virtuale avvenga nell'interesse dei consumatori di tali regioni.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro sei mesi dal ricevimento della proposta relativa all'istituzione degli hub virtuali regionali per il mercato a termine l'ACER la valuta e l'approva o la modifica. In quest'ultimo caso, l'ACER consulta l'ENTSO per l'energia elettrica prima di adottare le modifiche. La proposta adottata è pubblicata sul sito web dell'ACER.

2. Entro sei mesi dal ricevimento della proposta relativa all'istituzione degli hub virtuali regionali per il mercato a termine l'ACER la valuta e l'approva o la modifica. In quest'ultimo caso, l'ACER, **dopo aver informato l'ESMA**, consulta l'ENTSO per l'energia elettrica prima di adottare le modifiche. La proposta adottata è pubblicata sul sito web dell'ACER.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'autorità di regolazione che ritiene

5. L'autorità di regolazione che ritiene

che non vi siano sufficienti opportunità di copertura per i partecipanti al mercato, previa consultazione delle autorità competenti del pertinente mercato finanziario nel caso in cui i mercati a termine riguardino strumenti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), può imporre alle borse dell'energia o ai gestori dei sistemi di trasmissione di attuare misure supplementari, quali attività di market making, per migliorare la liquidità del mercato a termine. Nel rispetto del diritto dell'Unione sulla concorrenza, della direttiva 2014/65/UE e dei regolamenti (UE) n. 648/2012 e (UE) n. 600/2014, ***i gestori dei mercati sono liberi di sviluppare prodotti di copertura a termine, anche prodotti di copertura a termine sul lungo periodo***, in modo da offrire ai partecipanti al mercato, inclusi i proprietari di impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili, adeguate possibilità di copertura dei rischi finanziari contro la fluttuazione dei prezzi. Gli Stati membri non impongono di limitare le suddette attività di copertura agli scambi all'interno di uno Stato membro o di una zona di offerta.";

che non vi siano sufficienti opportunità di copertura per i partecipanti al mercato, previa consultazione delle autorità competenti del pertinente mercato finanziario nel caso in cui i mercati a termine riguardino strumenti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), può imporre alle borse dell'energia o ai gestori dei sistemi di trasmissione di attuare misure supplementari, quali attività di market making, per migliorare la liquidità del mercato a termine. ***Qualora sviluppino prodotti di copertura a termine, compresi prodotti di copertura a termine sul lungo periodo, i gestori dei mercati lo fanno nel pieno*** rispetto del diritto dell'Unione sulla concorrenza, della direttiva 2014/65/UE e dei regolamenti (UE) n. 648/2012 e (UE) n. 600/2014, in modo da offrire ai partecipanti al mercato, inclusi i proprietari di impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili, adeguate possibilità di copertura dei rischi finanziari contro la fluttuazione dei prezzi. Gli Stati membri non impongono di limitare le suddette attività di copertura agli scambi all'interno di uno Stato membro o di una zona di offerta.";

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2019/942

Articolo 19 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri ***provvedono*** a che strumenti quali i regimi di garanzia ai prezzi di mercato, volti a ridurre i rischi finanziari associati al mancato pagamento da parte degli acquirenti nel quadro degli accordi di compravendita di energia elettrica, siano disponibili e accessibili ai clienti confrontati ad ostacoli all'ingresso sul mercato di tali accordi e che non

Emendamento

2. Gli Stati membri ***possono provvedere*** a che strumenti quali i regimi di garanzia ai prezzi di mercato, volti a ridurre i rischi finanziari associati al mancato pagamento da parte degli acquirenti nel quadro degli accordi di compravendita di energia elettrica, siano disponibili e accessibili ai clienti confrontati ad ostacoli all'ingresso sul

versano in difficoltà finanziarie in conformità degli articoli 107 e 108 TFUE. A tal fine gli Stati membri tengono conto degli strumenti a livello dell'Unione. Gli Stati membri stabiliscono le categorie di clienti interessate da tali strumenti, applicando criteri non discriminatori.

mercato di tali accordi e che non versano in difficoltà finanziarie. ***La Commissione accerta che tali strumenti non distorcano o frammentino in misura sproporzionata il mercato interno e che siano*** in conformità degli articoli 107 e 108 TFUE. A tal fine gli Stati membri tengono conto degli strumenti a livello dell'Unione. Gli Stati membri stabiliscono le categorie di clienti interessate da tali strumenti, applicando criteri non discriminatori ***in ciascuna categoria di clienti e prestando particolare attenzione ai clienti vulnerabili.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Le parti contraenti di ogni accordo di compravendita di energia elettrica comunicano alle autorità nazionali di regolazione la quantità, i prezzi e la durata di ciascun contratto. L'autorità nazionale di regolazione pubblica un prezzo medio giornaliero dell'energia elettrica corrispondente al prezzo medio ponderato di tutti i quantitativi di energia elettrica scambiati in tale zona di offerta per quel giorno.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I regimi di sostegno diretto ai

1. I regimi di sostegno diretto ai

prezzi per i nuovi investimenti in generazione di energia elettrica a partire dalle fonti *elencate* al paragrafo 2 assumono la forma di un contratto bidirezionale per differenza. I nuovi investimenti per la generazione di energia elettrica comprendono gli investimenti in nuovi impianti di generazione, gli investimenti nel potenziamento di impianti di generazione esistenti e gli investimenti nell'ampliamento di impianti di generazione esistenti o nel prolungamento della loro durata di vita.

prezzi per i nuovi investimenti in generazione di energia elettrica a partire dalle fonti *di cui* al paragrafo 2 assumono la forma di un contratto bidirezionale per differenza. ***Tali regimi devono essere come minimo commisurati al regolamento (UE) 2020/852 e agli investimenti previsti nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima per quanto riguarda la dimensione "decarbonizzazione" di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 e relativi aggiornamenti.*** I nuovi investimenti per la generazione di energia elettrica comprendono gli investimenti in nuovi impianti di generazione, gli investimenti nel potenziamento di impianti di generazione esistenti e gli investimenti nell'ampliamento di impianti di generazione esistenti o nel prolungamento della loro durata di vita.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 ter – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sono concepiti in modo che i ricavi riscossi quando il prezzo di mercato è superiore al prezzo di esercizio siano distribuiti a tutti i clienti finali di energia elettrica in base alla loro quota di consumo (stesso costo/rimborso per MWh consumato);

Emendamento

(a) sono concepiti in modo che i ricavi riscossi quando il prezzo di mercato è superiore al prezzo di esercizio siano distribuiti a tutti i clienti finali di energia elettrica in base alla loro quota di consumo (stesso costo/rimborso per MWh consumato), ***dando la priorità alla compensazione dei clienti vulnerabili;***

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 19 ter – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) garantire che i progetti su base comunitaria/su piccola scala abbiano accesso ai contratti per differenza al prezzo di bilanciamento della gara più bassa;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (UE) 2019/943

Articolo 69 bis – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nessuna disposizione del presente regolamento deroga alle disposizioni della direttiva 2014/65/UE, del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) n. 600/2014 quando i partecipanti al mercato o i gestori di mercato svolgono attività relative a strumenti finanziari, in particolare strumenti definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE.";

Nessuna disposizione del presente regolamento deroga alle disposizioni della direttiva 2014/65/UE, del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) n. 600/2014 quando i partecipanti al mercato o i gestori di mercato svolgono attività relative a strumenti finanziari, in particolare strumenti definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE. ***Sono evitate duplicazioni degli obblighi normativi, di conformità e di comunicazione.***";

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Regolamento (UE) 2019/944

Articolo 28 bis – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri ***provvedono affinché i clienti vulnerabili siano protetti dalle*** interruzioni della fornitura di energia elettrica. Tale ***protezione*** rientra nel concetto di clienti vulnerabili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, fatte salve le

Gli Stati membri ***vietano*** interruzioni della fornitura di energia elettrica ***per clienti civili impossibilitati a pagare le bollette, famiglie vulnerabili, che vivono o rischiano una situazione di povertà energetica.*** Tale ***misura*** rientra nel

misure di cui all'articolo 10, paragrafo 11.";

concetto di clienti vulnerabili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, fatte salve le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 11.";

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) 2019/944

Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i clienti civili e, se lo ritiene necessario, le piccole imprese usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi competitivi, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri impongono ai gestori dei sistemi di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla loro rete alle condizioni e alle tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 7. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e dei clienti non civili piccoli e medi promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di clienti.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i clienti civili, **le microimprese** e, se lo ritiene necessario, le piccole imprese usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi competitivi, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri impongono ai gestori dei sistemi di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla loro rete alle condizioni e alle tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 7. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e dei clienti non civili piccoli e medi promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di clienti.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10

Regolamento (UE) 2019/944

Articolo 66 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La Commissione può, mediante

Emendamento

1. La Commissione, **di concerto con**

decisione, dichiarare una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

tutti gli Stati membri, può, mediante decisione, dichiarare una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti *contemporaneamente e se si stima che la situazione sia destinata a protrarsi per almeno sei mesi*:

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10

Regolamento (UE) 2019/944

Articolo 66 bis – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *La dichiarazione di crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione garantisce condizioni di parità in tutti gli Stati membri interessati dalla decisione, in modo da non distorcere in misura sproporzionata il mercato interno.*

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10

Regolamento (UE) 2019/944

Articolo 66 bis – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) *tengono conto degli effetti distorsivi sul mercato all'ingrosso.*

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10

Regolamento (UE) 2019/944

Articolo 66 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *La Commissione emana orientamenti sulle modalità di applicazione di tali soglie in combinazione con il quadro temporaneo di crisi e transizione per il periodo di permanenza in vigore sia della presente direttiva che del quadro.*

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10

Regolamento (UE) 2019/944

Articolo 66 bis – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il prezzo fissato per le famiglie si applica al massimo all'80 % del consumo mediano delle famiglie e conserva un incentivo alla riduzione della domanda;

(a) il prezzo fissato per le famiglie *e le microimprese* si applica al massimo all'80 % del consumo mediano delle famiglie e conserva un incentivo alla riduzione della domanda, *e come minimo al 90 % per i clienti vulnerabili*;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica dei regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e delle direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione
Riferimenti	COM(2023)0148 – C9-0049/2023 – 2023/0077(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 1.6.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 1.6.2023
Relatore per parere Nomina	Pedro Silva Pereira 20.4.2023
Approvazione	28.6.2023
Esito della votazione finale	+ : 39 - : 8 0 : 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Michiel Hoogeveen, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Csaba Molnár, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Damien Carême, Niels Fuglsang, Henrike Hahn, Valérie Hayer, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca, Janusz Lewandowski, Chris MacManus, Tonino Picula, Jessica Polfjård, René Repasi, Eleni Stavrou
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Vladimír Bilčík, Marco Campomenosi, Hannes Heide, Leszek Miller, Patrizia Toia, Juan Ignacio Zoido Álvarez

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

39	+
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Markus Ferber, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Luděk Niedermayer, Lidia Pereira, Jessica Polfjård, Ralf Seekatz, Eleni Stavrou, Inese Vaidere, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Engin Eroglu, Valérie Hayer, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Eva Maria Poptcheva, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Hannes Heide, Aurore Lalucq, Leszek Miller, Csaba Molnár, Tonino Picula, René Repasi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Patrizia Toia
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Damien Carême, Claude Gruffat, Henrike Hahn, Stasys Jakeliūnas, Kira Marie Peter-Hansen

8	-
ECR	Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt
ID	France Jamet
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos
The Left	José Gusmão, Chris MacManus

4	0
ECR	Denis Nesci
ID	Marco Campomenosi, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

8.6.2023

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

On. Cristian-Silviu Buşoi
Presidente
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta della Commissione che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso (2023/0076 (COD)) e sulla proposta della Commissione che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (2023/0077(COD))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto i coordinatori della commissione per i bilanci hanno deciso, nella riunione del 31 gennaio 2023, di esprimere un parere sotto forma di lettera a norma dell'articolo 56 su entrambi i fascicoli legislativi.

La commissione ha approvato il parere nella riunione¹ dell'8.6.2023 e mi ha incaricato di comunicare la posizione riportata di seguito.

Contesto delle proposte relativamente all'incidenza sul bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e di ITER

Il 14 marzo 2023 la Commissione ha proposto di riformare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'UE per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e l'eliminazione graduale del gas, ridurre la dipendenza delle bollette dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, proteggere meglio i consumatori dalle future impennate dei prezzi e dalla manipolazione potenziale del mercato e rendere l'industria dell'UE pulita e più competitiva. Ne sono derivate due proposte che modificano diversi atti legislativi esistenti:

¹ Erano presenti al momento della votazione finale: Janusz Lewandowski (primo vicepresidente), Olivier Chastel (secondo vicepresidente), Niclas Herbst (quarto vicepresidente), José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Siegfried Mureşan, Petri Sarvamaa, Eleni Stavrou, Rainer Wieland (per il gruppo PPE), Markus Ferber and Asim Ademov (per il gruppo PPE a norma dell'articolo 209, paragrafo 7), Pascal Durand, Jonás Fernández, Jens Geier, Eero Heinäluoma, Camilla Laureti, Nils Ušakovs (per il gruppo S&D), Inma Rodríguez-Piñero and Massimiliano Smeriglio (per il gruppo S&D a norma dell'articolo 209, paragrafo 7), Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner (per il gruppo Renew), Nicolae Ştefănuţă (per il gruppo Verts/ALE), Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca (per il gruppo ECR), Dimitrios Papadimoulis (per il gruppo ECR) e Andor Deli (per i NI).

1. Modifica del regolamento REMIT (protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso) e corrispondente modifica del regolamento ACER.
2. Modifiche del regolamento e della direttiva sull'assetto del mercato dell'energia elettrica e della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili e corrispondente modifica del regolamento ACER.

Il primo pacchetto di modifiche affiderà all'ACER nuovi compiti, essenzialmente poteri di autorizzazione e di vigilanza nell'ambito delle piattaforme di dati sull'energia elettrica, un ruolo di centralizzazione delle operazioni sospette nel mercato dell'energia elettrica e poteri di indagine e di più ampia esecuzione del regolamento REMIT. Secondo la valutazione della Commissione, l'ACER avrebbe bisogno di 25 equivalenti a tempo pieno (ETP) supplementari e di 4,2 milioni di EUR di spese operative nel periodo 2025-2027. I 2/3 del personale e le spese operative saranno coperti mediante un incremento delle tasse. I restanti 2,9 milioni di EUR sono a carico del bilancio dell'UE nel periodo 2025-2027.

Anche il secondo pacchetto affiderà all'ACER nuovi compiti, essenzialmente l'approvazione ex ante degli hub per la negoziazione dei contratti a termine per l'energia elettrica e della metodologia su cui si basa la relazione degli Stati membri sulla necessità di flessibilità nel mercato dell'energia elettrica. Secondo la valutazione della Commissione, l'ACER avrebbe bisogno di 4 ETP supplementari per un importo di 2,8 milioni di EUR nel periodo 2024-2027.

In totale, l'impatto dell'ampliamento dell'ACER sul bilancio dell'UE sarebbe pari a 5,7 milioni di EUR nel periodo 2024-2027. Secondo quanto indicato nella scheda finanziaria legislativa, tale importo sarà riassegnato dalla linea di bilancio ITER.

Posizione della commissione per i bilanci

Nel complesso, l'incidenza sul bilancio della proposta non è sostanziale e il regolamento ACER è modificato esclusivamente allo scopo di ampliare il campo di applicazione delle attività finanziate da tasse e di aggiungere i compiti derivanti dalla modifica della direttiva sull'assetto del mercato dell'energia elettrica. La Commissione osserva che la compensazione prevista tramite riassegnazione da ITER all'ACER non incide negativamente sul conseguimento degli obiettivi di ITER nell'ambito del QFP e ricorda che l'importo totale di tale compensazione, pari a 5,7 milioni di EUR, rappresenta lo 0,1 % dell'intero bilancio di ITER nell'ambito del QFP.

La commissione per i bilanci rileva tuttavia che, dall'inizio di questo QFP, la Commissione ha presentato diverse proposte legislative² che affidano all'ACER nuovi compiti aggiuntivi che

2

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013. Aumento delle risorse per l'ACER dovuto a ulteriori responsabilità nella vigilanza del piano decennale di sviluppo della rete. Ciò richiede un numero

richiedono risorse finanziarie supplementari.

L'insieme dei nuovi compiti affidati all'ACER comporta un aumento del personale (dalla situazione di riferimento del QFP di 77 permanenti, 36 agenti contrattuali, 4 esperti nazionali distaccati a 142 permanenti, 47 agenti contrattuali, 10 esperti nazionali distaccati) e dell'esigenza prevista di bilancio (il bilancio dovrebbe aumentare fino a 22,4 milioni di EUR nel 2027 anziché 16,3 milioni di EUR).

La necessità di ricorrere a riassegnazioni al fine di garantire le ulteriori risorse operative e amministrative richieste comporta ripercussioni significative sul bilancio dell'UE che si estendono oltre il limite dell'attuale periodo di programmazione finanziaria.

Il Parlamento europeo ha ribadito in numerose relazioni e risoluzioni la sua posizione generale secondo cui nuovi compiti dovrebbero essere coperti da nuove risorse e andrebbe evitata la pratica della "compensazione" dei rafforzamenti tramite rinvii o riduzioni delle dotazioni dei programmi. Tuttavia, considerato l'accumulo di nuove iniziative, esigenze supplementari e sviluppi imprevisi, non resta che constatare che le risorse tradizionali per questi nuovi stanziamenti nel bilancio dell'UE, in particolare margini non assegnati al di sotto dei massimali del QFP e strumenti speciali non tematici, saranno quasi completamente se non del tutto esaurite a partire dal bilancio 2024.

limitato di risorse aggiuntive (1 ETP aggiuntivo) dal programma CEF Energia (cfr. la scheda finanziaria legislativa in COM(2020)0824)

- Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia (COM(2021)0805). Ciò richiede un numero limitato di risorse aggiuntive (1 posto AT a partire dal 2023). L'aumento di bilancio è legato esclusivamente all'incremento dei posti. Si propone di compensare l'aumento del contributo dell'UE con una riduzione equivalente del bilancio del programma Energia nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (programma CEF Energia).
- Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (COM(2021)0804). Tali compiti richiedono un ampliamento delle risorse umane dell'agenzia tramite l'aggiunta di 15 posti della tabella dell'organico e di 6 agenti contrattuali entro il 2027. L'aumento di bilancio è legato esclusivamente al personale supplementare. L'aumento del contributo dell'UE sarà compensato da una riduzione equivalente del programma CEF Energia.
- Proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, scambi transfrontalieri di gas e parametri di riferimento affidabili per i prezzi; COM(2022)0549 final. La proposta attribuisce nuovi compiti all'ACER, segnatamente l'elaborazione e la pubblicazione di una valutazione quotidiana del prezzo del GNL e di un parametro di riferimento per il GNL. L'ACER dovrà rispettare i principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi (PRA), i quali prescrivono personale esperto. L'agenzia necessiterà inoltre di risorse supplementari per questioni informatiche e di consulenza e per le piste di controllo. Si prevede che l'aumento degli stanziamenti per l'ACER sarà controbilanciato da una riduzione compensativa della spesa programmata nell'ambito del programma CEF Energia.
- Proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini e l'economia da rincari eccessivi; COM(2022)0668 final. La proposta richiederà risorse aggiuntive per l'ACER. In particolare, la proposta stabilisce per l'ACER nuovi compiti, che consistono nel monitorare i mercati del gas e assistere la Commissione nell'attivazione (e nella successiva disattivazione) del meccanismo di correzione del mercato e nel monitoraggio dei flussi di gas all'interno dell'UE. Si prevede che l'aumento degli stanziamenti per l'ACER sarà compensato da una riduzione compensativa della spesa programmata nell'ambito del programma CEF Energia.

La commissione per i bilanci è pronta a monitorare attentamente le proposte nel corso delle prossime fasi procedurali, in particolare le discussioni sulle risorse umane e finanziarie dell'ACER e qualsiasi potenziale incidenza sul bilancio.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Johan Van Overtveldt

23.5.2023

**LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI**

On. Cristian-Silviu Buşoi
Presidente
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla modifica dei regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e delle direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (COM(2023)0148 – C9-0049/2023 – 2023/0077(COD))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori è stata incaricata di sottoporre un parere alle Sua commissione. Nella riunione del 28 marzo 2023 i coordinatori hanno deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera per poterlo presentare tempestivamente.

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha esaminato la questione nella riunione del 23 maggio 2023¹, occasione in cui ha deciso di invitare la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE), competente per il merito, a includere nella relazione legislativa che approverà i suggerimenti, le priorità e i principi in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Anna Cavazzini

¹ Erano presenti al momento della votazione finale: Anna Cavazzini (presidente), Andrus Ansip (vicepresidente), Krzysztof Hetman (vicepresidente), Maria-Manuel Leitão-Marques (vicepresidente), Alex Agius Saliba, Marc Angel, Anna-Michelle Asimakopoulou, Alessandra Basso, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Deirdre Clune, Dita Charanzová, David Cormand, Christian Doleschal, Carlo Fidanza, Elisabetta Gualmini, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Claude Gruffat, Ivars Ijabs, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Katrin Langensiepen, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Francisco José Millán Mon, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Antonio Maria Rinaldi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róza Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann.

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione le seguenti osservazioni, priorità e principi nella sua relazione legislativa:

- A. considerando che per proteggere i consumatori, comprese le piccole imprese, dalla volatilità e dalle impennate dei prezzi, la proposta prevede il diritto a contratti a prezzo fisso e a prezzo dinamico, il diritto a contratti multipli e a informazioni contrattuali migliori e più chiare; che essa propone inoltre misure volte a prevenire e garantire che i clienti vulnerabili siano protetti dalle interruzioni della fornitura di energia elettrica;
 - B. considerando che le sue disposizioni mirano anche a migliorare le condizioni di investimento per le imprese e a stimolare gli investimenti nelle energie rinnovabili, in particolare migliorando i mercati dei contratti a lungo termine;
 - C. considerando che la proposta contiene disposizioni sui meccanismi speciali da attivare in caso di crisi dei prezzi dell'energia elettrica;
1. prende atto della proposta della Commissione, che si iscrive nel pacchetto della Commissione volto a riformare il mercato dell'energia elettrica dell'UE e modifica il regolamento (UE) 2019/943 (regolamento sull'energia elettrica), la direttiva (UE) 2019/944 (direttiva sull'energia elettrica), la direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili) e il regolamento (UE) 2019/942 (regolamento ACER), proponendo misure supplementari volte a proteggere i consumatori e le imprese, in particolare le PMI, dalla volatilità dei prezzi di mercato, in particolare dalle impennate dei prezzi, ad aumentare la scelta dei contratti e l'accesso alle energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, migliorando la stabilità e la prevedibilità del costo dell'energia;
 2. chiede che nella preparazione della posizione del Parlamento si tenga conto delle seguenti priorità e principi:
 - I. Mercato interno: un mercato dell'energia elettrica dell'UE pienamente integrato deve privilegiare una concorrenza leale e aperta accanto a reti elettriche ben sviluppate e interconnesse tra gli Stati membri. Allo stesso tempo, occorre garantire che il proposto ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica e ai contratti bidirezionali per differenza per nuovi investimenti sia volontario e non ostacoli il funzionamento del mercato interno. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti chiari al riguardo. Le misure di investimento per la produzione di energia elettrica, le infrastrutture elettriche e i servizi di flessibilità proposte nella presente direttiva dovrebbero essere basate sul mercato, in modo da non disincentivare gli investimenti privati.
 - II. Accessibilità e sostenibilità economica: garantire lo sviluppo del mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica e tariffe accessibili sul mercato per fornire energia a tutti i clienti, comprese le PMI, incoraggiandoli nel contempo ad adeguare il consumo ai segnali di prezzo e incentivando gli investimenti nel risparmio energetico. Gli Stati membri provvedono affinché sul mercato vi sia

un'offerta competitiva di tariffe a prezzo fisso e di prezzi dinamici. Durante la crisi dei prezzi dell'energia elettrica, i clienti civili più vulnerabili, comprese le famiglie in condizioni di povertà energetica, devono essere adeguatamente protetti, anche attraverso misure volte a proteggerli dalle interruzioni della fornitura elettrica, come suggerito nella presente proposta, al fine di garantire un accesso continuo all'energia elettrica a prezzi abbordabili. È tuttavia fondamentale raggiungere un giusto equilibrio nell'intero processo tra il sostegno diretto e la necessità di promuovere l'efficienza energetica, in particolare attraverso la ristrutturazione degli edifici e l'adozione di pratiche sostenibili.

- III. Garantire la fornitura continua di energia elettrica: con la crescente elettrificazione di quasi tutti gli aspetti della vita, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico assume un'importanza ancora maggiore sia per le imprese che per le famiglie. La riforma dovrebbe migliorare le condizioni in modo da favorire investimenti sufficienti in tutti gli elementi del sistema elettrico: generazione rinnovabile e pulita, generazione programmabile, reti di trasmissione e distribuzione, nonché stoccaggio e gestione della domanda. Per aumentare ulteriormente la sicurezza dell'approvvigionamento, i meccanismi di regolazione della capacità dovrebbero essere riconosciuti come un elemento strutturale del mercato per rispecchiare meglio le esigenze di adeguatezza e le circostanze specifiche degli Stati membri interessati.
- IV. Trasparenza delle informazioni: tutti i consumatori, comprese le PMI, dovrebbero avere accesso a informazioni chiare e facilmente comprensibili sulle offerte energetiche e sulle condizioni contrattuali in tutte le fasi del processo, comprese la fase precontrattuale e quella successiva alla conclusione del contratto. Ciò dovrebbe includere informazioni sulle componenti del prezzo, sulle condizioni di rinnovo del contratto, sulle conseguenze della cessazione del contratto e su altre condizioni pertinenti, oltre alle informazioni contenute nelle bollette dell'elettricità. Le informazioni dovrebbero essere presentate in modo chiaro, leggibile e facilmente comprensibile per tutti i clienti finali e dovrebbero essere accessibili alle persone con disabilità, anche attraverso modelli e orientamenti standardizzati. I fornitori dovrebbero garantire che i consumatori abbiano accesso a informazioni migliori e più chiare, in particolare quelle precontrattuali, per consentire loro di confrontare le offerte.

Allo stesso tempo è necessario garantire che i consumatori abbiano sufficienti possibilità di scelta e possano beneficiare liberamente di una varietà di offerte contrattuali.

Al fine di promuovere un mercato libero e competitivo, l'attuale regolamento dovrebbe garantire che le informazioni messe a disposizione dai fornitori siano chiare e accurate e che gli obblighi di informazione siano soddisfatti senza imporre requisiti eccessivamente onerosi che potrebbero avere incidenza sull'innovazione o limitare la capacità dei fornitori di offrire prezzi e servizi competitivi.

Ai fornitori non dovrebbe essere consentito di modificare o risolvere unilateralmente i contratti a tempo determinato e a prezzo fisso o le modalità di

pagamento. Il consenso esplicito del consumatore dovrebbe essere richiesto per il rinnovo del contratto a condizioni diverse da quelle del contratto originario.

Sebbene esistano già disposizioni sugli obblighi di informazione da parte dei fornitori, sono necessari miglioramenti alla luce della crescente complessità delle offerte energetiche e delle diverse pratiche di commercializzazione. Le informazioni a disposizione dei consumatori dovrebbero essere sufficienti e chiare, senza generare confusione o trarre in inganno.

Qualora si prevedano aumenti dei prezzi, i fornitori devono informare tempestivamente i clienti con contratti a tariffa variabile su come proteggersi dagli aumenti, fornendo suggerimenti per il risparmio energetico e offrendo piani di pagamento mensili alternativi o anticipati.

Inoltre, i consumatori dovrebbero avere facile accesso a confronti chiari e intellegibili delle offerte di energia elettrica, senza favorire o svantaggiare ingiustamente alcun fornitore in particolare.

- V. Assistenza ai clienti vulnerabili: è opportuno prestare particolare attenzione alle esigenze dei clienti civili vulnerabili, tra cui possono rientrare i consumatori a basso reddito, con disabilità e quelli che necessitano di energia elettrica per apparecchi salvavita, tenendo conto degli indicatori di povertà energetica di cui alla raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione, vietando le interruzioni della fornitura di elettricità durante tutto l'anno. Le interruzioni dovrebbero essere vietate per tutti i clienti civili nei periodi critici, compresi i fine settimana e i giorni festivi. Sarebbe particolarmente utile consentire pagamenti a rate.

Oltre al divieto di interruzione della fornitura di energia elettrica e alla possibilità di pagamenti scaglionati, dovrebbero essere adottate altre misure a sostegno dei consumatori vulnerabili, tra cui l'offerta di consulenza e assistenza in materia di efficienza energetica, nonché misure di sostegno mirate per incentivare il risparmio energetico, fornire accesso ai fondi di emergenza e sviluppare programmi mirati di sensibilizzazione. Tali misure dovrebbero essere concepite per sostenere i consumatori vulnerabili senza imporre oneri indebiti ai fornitori o limitare la concorrenza nel mercato dell'energia.

Gli Stati membri designano fornitori di ultima istanza, tuttavia tale requisito non dovrebbe comportare la fornitura di energia elettrica a un prezzo minimo fisso.

- VI. Sfruttare il potenziale della digitalizzazione del sistema energetico: per favorire la partecipazione attiva di tutti i consumatori, i servizi di energia elettrica dovrebbero essere resi facilmente accessibili online, anche per le persone con disabilità e gli anziani. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso interfacce semplici e funzionali, progettate nell'ottica dell'accessibilità. La digitalizzazione del sistema energetico dovrebbe essere un elemento chiave dei futuri mercati e sistemi dell'energia elettrica, anche attraverso una maggiore responsabilizzazione del consumatore come produttore. Allo stesso tempo, è importante garantire il mantenimento di elevati standard di sicurezza e protezione dei dati al fine di tutelare la vita privata e le informazioni personali dei consumatori. Ciò non

dovrebbe in alcun modo impedire ai fornitori di energia elettrica di offrire un accesso agevole e rapido al servizio clienti, per telefono o con altri mezzi, a tutti i consumatori che non hanno accesso a Internet.

- VII. Proporzionalità: occorre garantire che gli interventi pubblici consentiti agli Stati membri non portino a distorsioni o frammentazioni del mercato, ma sostengano il mercato unico e assicurino un elevato livello di protezione dei consumatori. Tutte queste misure temporanee dovrebbero essere accuratamente mirate, debitamente giustificate, basate su dati concreti, proporzionate e revocate il prima possibile.
- VIII. Coordinamento: l'impatto sul mercato interno dell'energia elettrica delle misure e dei meccanismi introdotti dagli Stati membri dovrebbe essere sistematicamente monitorato dalla Commissione, dalle autorità nazionali di regolamentazione e dall'ACER e dovrebbe includere una valutazione dell'impatto sulla concorrenza, sulla scelta dei consumatori e sul funzionamento efficiente del mercato.
- IX. Trasparenza, comunicazione e dialogo: tutte le misure relative al mercato dell'energia devono essere sviluppate e attuate in modo trasparente, coinvolgendo tutte le parti interessate (comprese le organizzazioni dei consumatori, i rappresentanti delle PMI, i fornitori di energia, le autorità di regolamentazione e altri attori pertinenti). Dovrebbe essere garantito, se del caso, un dialogo continuo con le parti interessate.
- X. Risoluzione alternativa delle controversie: i clienti dovrebbero avere accesso a organismi di risoluzione alternativa delle controversie specializzati nel settore dell'energia ed essere sostenuti nelle controversie relative ai loro diritti e obblighi. Ciò dovrebbe valere per le controversie con i fornitori, relative sia all'acquisto che alla vendita di energia elettrica, con le comunità energetiche dei cittadini e con le parti con cui hanno accordi di condivisione dell'energia.
- XI. Integrità del mercato unico dell'energia elettrica: le misure e i meccanismi messi in atto dagli Stati membri dovrebbero tenere conto degli effetti sulla concorrenza, sulla libera prestazione dei servizi e sul funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica, al fine di garantire una concorrenza leale e aperta, condizioni di parità e il rispetto dei principi fondamentali su cui si fonda il mercato unico.
- XII. Accesso transfrontaliero all'energia: il mercato dell'energia dovrebbe essere ulteriormente integrato all'interno dell'Unione per consentire ai consumatori di stipulare contratti di fornitura energetica con fornitori di energia al di fuori della loro regione o del loro Stato membro al fine di promuovere la concorrenza, ampliare la scelta dei consumatori e ridurre i prezzi. Ciò dovrebbe essere promosso in particolare nelle regioni frontaliere, in cui le reti energetiche sono integrate. Gli Stati membri dovrebbero garantire ai fornitori misure pratiche per le vendite transfrontaliere, quali norme chiare e trasparenti in materia di tassazione, requisiti minimi di servizio, snellimento delle procedure amministrative e definizione di norme chiare per la protezione dei consumatori e la risoluzione delle controversie.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Modifica delle direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione			
Riferimenti	COM(2023)0148 – C9-0038/2024 – 2023/0077B(COD)			
Presentazione della proposta al PE	14.3.2023			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 29.2.2024			
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	BUDG 29.2.2024	ECON 29.2.2024	IMCO 29.2.2024	
Relatori Nomina	Nicolás González Casares 11.4.2023			
Esame in commissione	24.4.2023	23.5.2023	25.10.2023	28.11.2023
	7.12.2023	15.1.2024		
Approvazione	19.7.2023			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	55 15 2		
Deposito	22.3.2024			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

55	+
ID	Paolo Borchia, Rosanna Conte, Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi
NI	Francesca Donato
PPE	Hildegard Bentele, Vasile Blaga, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Bușoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Dace Melbārde, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraiki, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Pernille Weiss
Renew	Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Emma Wiesner
S&D	Beatrice Covassi, Matthias Ecke, Niels Fuglsang, Jens Geier, Nicolás González Casares, Romana Jerković, César Luena, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Daniela Rondinelli, Nacho Sánchez Amor, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho
Verts/ALE	Michael Bloss, Damian Boeselager, Ignazio Corrao, Henrike Hahn, Niklas Nienass, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Manuela Ripa, Jordi Solé

15	-
ECR	Ladislav Ilčić, Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Robert Roos, Grzegorz Tobiszowski
ID	Marie Dauchy, Thierry Mariani
NI	Edina Tóth
PPE	François-Xavier Bellamy, Arnaud Danjean
Renew	Christophe Grudler
The Left	Marisa Matias, Marina Mesure

2	0
S&D	Robert Hajšel, Ivo Hristov

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti